

## XCVII

## TORNATA DI LUNEDÌ 3 MAGGIO 1937

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

	Pag.
<b>Congedi</b> . . . . .	3512
<b>Commemorazioni</b> . . . . .	3512
PRESIDENTE . . . . .	3512
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	3513
<b>Conferimento del titolo e delle funzioni di Ministro al Segretario del Partito Nazionale Fascista</b> . . . . .	3513
PRESIDENTE . . . . .	3513
<b>Attribuzione della qualifica di Ministro per l'Africa Italiana</b> . . . . .	3514
PRESIDENTE . . . . .	3514
<b>Disegni di legge (Annunzio di presentazione)</b> . . . . .	3514
<b>Registrazioni con riserva</b> . . . . .	3516
<b>Risposta scritta ad interrogazione (Annunzio)</b> . . . . .	3516
<b>Proposta di legge (Annunzio)</b> . . . . .	3517
<b>Petizioni (Annunzio)</b> . . . . .	3517
<b>Omaggi</b> . . . . .	3517
<b>Convocazione degli Uffici</b> . . . . .	3517
PRESIDENTE . . . . .	3517
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara . . . . .	3518
PRESIDENTE . . . . .	3519
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	3519
VERDI . . . . .	3519
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. . . . .	3522
VIGNATI . . . . .	3522
MEZZETTI . . . . .	3526
FERRONI . . . . .	3526
BESOZZI DI CARNISIO . . . . .	3528
LAI . . . . .	3531
TOMMASELLI . . . . .	3533
USAI . . . . .	3535
MAGINI . . . . .	3535

**Disegni di legge (Presentazione):**

	Pag.
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino . . . . .	3517
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	3517
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, numero 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti nella amministrazione della giustizia penale militare . . . . .	3517
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, numero 467, che abolisce il limite massimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti). . . . .	3517

**Disegni di legge (Approvazione):**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. . . . .	3518
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. . . . .	3518
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica . . . . .	3519

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o di enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste . . . . .	3520
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109 milioni, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma. . . . .	3520
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae » . . . . .	3520
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola . . . . .	3521
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . .	3521
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero . . . . .	3521
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città . . . . .	3522
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa . . . . .	3522
<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>3542</b>

**La seduta comincia alle 16.**

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 marzo 1937-XV.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Capialdi, di giorni 3; Rotigliano, di 1; Farinacci, di 3; Bilucaglia, di 1; Natoli, di 10; Pirrone, di 3; Coselschi, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Arias, di giorni 3; Andreoli, di 3; Rabotti, di 2; De Collibus, di 2; Chiarini, di 15; Garbaccio, di 3; De Carli Nicolò, di 20; Bonfatti, di 3; Orsolini-Cencelli, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Scarfiotti, di giorni 5; Basile, di 15; Benini, di 8; Cao di San Marco, di 2; Corni, di 3; Pesenti Antonio, di 3; Roncoroni, di 8; Scotti, di 5; Puppini, di 1; Bleiner, di 2; Agodi, di 3; Dalla Bona, di 6; Ghigi, di 7; Pavolini, di 20; Nicolato, di 2; Sangiorgi, di 3; Moro, di 3; Biagi, di 3; Del Giudice, di 20; Caprino, di 2; Olivetti, di 3; Oggianu, di 2; Mendini, di 3; Donegani, di 3.  
(Sono concessi).

**Commemorazioni.**

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*).

Onorevoli Camerati,

la ripresa dei nostri lavori è rattristata dal commosso ricordo di tre recentissimi lutti: in meno di un mese i camerati Gibertini, Canelli e Biffis sono stati tolti al nostro affetto, stroncati dal male nella pienezza delle loro forze.

Dante Gibertini, spentosi in Brescia il 30 marzo scorso, era nato nel 1875 a Sorbolo in provincia di Parma. Figlio dei campi si era dato con passione allo studio delle scienze agrarie, e conseguita la laurea, dopo breve tirocinio come assistente, fu chiamato a dirigere la cattedra ambulante di Forlì. Si fece subito apprezzare per le sue indagini innovative e per le sue qualità di organizzatore; in breve seppe conquistarsi la fiducia degli agricoltori della sua terra. Le cure del suo tenace apostolato non lo estraniarono dalla lotta politica, chè anzi, schieratosi tra i primi seguaci del Duce, virilmente concorse a combattere e a debellare i negatori della Patria. Nel 1925 trasferitosi a Brescia per dirigervi la cattedra di agricoltura, continuò senza posa la sua fervida attività di tecnico e di propagandista, raccogliendo il più ambito dei premi: quello

di vedere la provincia di Brescia conseguire il primato nella battaglia del grano!

Eletto deputato nel 1929 e riconfermato nella presente legislatura, portò ai nostri lavori il frutto della sua esperienza, prendendo parte, sempre molto ascoltato, alle discussioni del bilancio di agricoltura e dei più importanti provvedimenti di carattere agrario.

Valoroso e modesto, il camerata Gibertini lascia un vuoto molto sentito fra noi e nella vasta cerchia degli agricoltori, che meritamente lo circondavano di devozione e di affetto. Vada alla sua memoria il nostro estremo saluto.

Il 20 aprile moriva improvvisamente Gabriele Canelli. Aveva appena 57 anni, essendo nato a Casavecchio di Puglia il 4 dicembre 1879. Conseguita la laurea in giurisprudenza, si era dato alla professione forense a Lucera, dedicandosi contemporaneamente alla vita pubblica della sua provincia, eloquente assertore dei suoi più vitali problemi, primi fra tutti, quelli dell'Acquedotto pugliese e della bonifica del Tavoliere. Quando, nell'immediato dopo guerra, il bolscevismo minacciò di invadere anche la Capitanata, fu tra i primi fascisti della sua regione e con passione e con fede contribuì al successo del movimento, ingaggiando strenue battaglie sul settimanale *Il popolo di Capitanata* da lui fondato nel 1922. Partecipò poi all'adunata di Napoli e fu il primo presidente fascista della Deputazione provinciale di Foggia.

Dal 1924 faceva parte della nostra Assemblea. Componente della Commissione del Regolamento e poi della Giunta del Bilancio fu relatore di numerosi e importanti provvedimenti legislativi in materia specialmente di bonifica idraulica e di lavori pubblici. Sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici dettò anche una notevole relazione. Oratore elegante ed arguto, pronunciò su argomenti di carattere giuridico ed agrario importanti discorsi, che rivelavano sempre altezza di intelletto e solida preparazione.

All'inizio della presente legislatura lo ebbi solerte ed apprezzato collaboratore al mio fianco, come Questore della Camera, carica che tenne fino al gennaio 1935, quando fu nominato Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale. A questo ufficio dedicò, fino alle sue ultime ore, tutte le sue energie, spinto dal meditato proposito di avviare al più razionale sviluppo il vasto programma della redenzione terriera e di giovare al miglioramento delle condizioni delle classi rurali.

Carissimo a tutti per la semplicità dei modi, per l'elevatezza dei sentimenti e per

l'esemplare rettitudine, trovava, nella serenità del lavoro e degli affetti familiari, lo scopo supremo della sua esistenza.

La figura di Gabriele Canelli rimarrà a lungo nei nostri cuori; noi lo ricorderemo sempre col più amaro rimpianto per la sua immatura scomparsa.

Il 24 aprile scorso ci è giunta dolorosa e inaspettata la notizia della morte del camerata Pietro Biffis. Esercitava a Treviso, nella cui provincia era nato cinquantaquattro anni or sono, la professione del medico ed era primario di quell'ospedale. Valoroso combattente nella grande guerra e più volte decorato al valore, fu tra i primissimi fascisti della sua provincia. Fece parte del Direttorio del Fascio di Treviso e poi del Direttorio Federale. Era stato anche presidente della Congregazione di Carità, ed attualmente ricopriva la carica di Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa. Nel 1934 fu eletto deputato: ma al principio del 1935 si recò, volontario, in Africa Orientale, con i primi reparti di truppa, quale maggiore medico e vi rimase durante tutta la campagna etiopica, meritandosi la promozione a tenente colonnello per meriti eccezionali. Era da poco tornato e si accingeva a riprendere tra noi la sua attività quando un male repentino ne ha in breve stroncato l'esistenza.

Camerati,

inchiniamoci alla memoria dei Camerati scomparsi, fascisti d'antica fede e lealissimi servitori del Paese; alle loro famiglie, ancora oppresse da cocente angoscia, rinnoviamo la espressione solidale del nostro profondo cordoglio. (*Segni di assenso*).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle commosse parole di rimpianto pronunziate dal Presidente dell'Assemblea in memoria dei camerati Gibertini, Canelli e Biffis.

#### **Conferimento del titolo e delle funzioni di Ministro al Segretario del Partito Nazionale Fascista.**

PRESIDENTE. Comunico che, in dipendenza del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 4, l'onorevole Achille Starace, deputato al Parlamento, nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista, con Regio decreto 7 dicembre 1934-X, ha assunto anche il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

### **Attribuzione della qualifica di Ministro per l'Africa Italiana.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, in dipendenza del cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quella di Ministero dell'Africa Italiana, S. M. il Re Imperatore, con decreto del 15 aprile 1937-XV, su proposta dell'onorevole Capo del Governo, ha attribuito all'onorevole professore dottore Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, già Ministro Segretario di Stato per le colonie, la qualifica di Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

### **Annunzio di presentazione di disegni di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati alla Presidenza, a norma dello articolo 42 del Regolamento, numerosi disegni di legge. Se ne dia lettura.

**MARCUCCI, Segretario,** legge:

#### **dall'Onorevole Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 452, che apporta modificazione al ruolo transitorio della Corte dei conti per la sezione giurisdizionale delle pensioni di guerra. (1724). (1º maggio 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 498, contenente disposizioni riguardanti la non applicazione ai reclutamenti nei ruoli di personali militari del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV. (1725). (1º maggio 1937-XV).

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro. (1726). (1º maggio 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale. (1731). (1º maggio 1937-XV).

#### **dall'Onorevole Ministro degli affari esteri:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero. (1697). (2 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere

commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV. (1698). (2 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri accordi commerciali italo-francesi del 1º agosto 1936. (1700). (8 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1º gennaio 1937. (1701). (8 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1º dicembre 1936. (1702). (8 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936. (1703). (8 aprile 1937-XV).

#### **dall'Onorevole Capo del Governo Ministro dell'interno:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 360, recante proroga del termine della durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo « Volturno » in Napoli. (1708). (20 aprile 1937-XV).

#### **dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 367, riguardante la istituzione della sede di Tribunale nei comuni di Lecco e di Pordenone e della sede di Pretura nel comune di Aidone. (1709). (23 aprile 1937-XV).

#### **dall'Onorevole Ministro delle finanze:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37. (1696). (31 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1937-XV, n. 385, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione

della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1936-37. (1710). (24 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione dei peperoni rossi, secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane. (1729). (1º maggio 1937-XV).

**dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro della guerra:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (1695). (31 marzo 1937-XV).

**dall'Onorevole Capo del Governo  
Ministro della marina:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina. (1690). (20 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2508, che porta modificazioni alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi nonchè sullo stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali del C. R. E. M. (1727). (1º maggio 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro  
dell'educazione nazionale:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ». (1691). (20 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore. (1721). (30 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII. (1722). (30 aprile 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città. (1699). (7 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona del centro della città di Gallarate e sono state dettate norme per la sua attuazione. (1704). (9 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e la esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa. (1705). (11 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma. (1706). (13 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, riguardante la sistemazione di edifici ai valichi alpini di frontiera. (1707). (18 aprile 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro  
dell'agricoltura e delle foreste:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 449, recante temporanee deroghe ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 27 settembre 1936 Anno XIV, n. 1986, concernente la classificazione ufficiale degli olii d'oliva. (1711). (27 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie. (1712). (28 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di lire 1,500,000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero. (1713). (28 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia. (1720). (29 aprile 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936 col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di cessione della ferrovia Villasantina-Comeglians. (1693). (29 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di Navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola. (1694). (29 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, concernente l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937 aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina. (1714). (29 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, relativo alla sistemazione ed alla posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni. (1723). (1º maggio 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro delle corporazioni:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (1718). (29 aprile 1937 Anno XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico. (1719). (29 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 483, per la proroga sino al 31 dicembre 1937-XVI, del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. (1730). (3 maggio 1937-XV).

**dall'Onorevole Ministro della stampa e della propaganda:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli

interpreti e dei corrieri. (1715). (29 aprile 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali. (1716). (29 aprile 1937 Anno XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del grande ufficiale ingegnere Alberto Bonacossa a commissario straordinario del R. A. C. I. con speciali poteri. (1717). (29 aprile 1937-XV).

Disciplina dei « Premi letterari ». (1728). (1º maggio 1937-XV).

PRESIDENTE. Inoltre l'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto. (1689). (20 marzo 1937-XV).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 211, concernente la esenzione dalla tassa di bollo degli atti di querela per i delitti preveduti dal titolo IX, capo I, del Codice penale, commessi in danno di persone povere. (1692). (24 marzo 1937-XV).

Tutti questi disegni di legge sono stati stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni permanenti o agli Uffici, secondo la rispettiva competenza.

**Registrazioni con riserva.**

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva nella prima quindicina del mese di aprile 1937-XV. (Doc. II, n. 8).

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Commissione permanente.

**Annunzio di risposta scritta a interrogazione.**

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole camerata Caradonna.

Sarà stampata, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

(1) Vedi allegato n. VII.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stata presentata dall'onorevole camerata Martire una proposta di legge.

Sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

**Petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di alcune petizioni pervenute alla Presidenza.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

7544. Il Conte Piero Besozzi di Castelbesozzo chiede che sia concessa parità di trattamento ai decorati di medaglia d'oro e di tre medaglie d'argento al valore militare; e che ai grandi decorati sia assicurata una decorosa sistemazione.

7545. Candiollo Renzo, scrivano giornaliero presso la Sezione tecnica catastale di Rovigo, chiede che siano eliminate alcune disparità di trattamento relative al personale statale non di ruolo; alle quali darebbe luogo l'applicazione del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

7546. Volpe Rosa ed altri cittadini del comune di Montefano (Macerata) chiedono di essere tutelati per il ricupero dei loro crediti presso la cessata Società Operaia di Mutuo Soccorso.

7547. Lomonaco Ruggiero da Praia a Mare invoca un provvedimento eccezionale che estenda ai padri di numerosa prole i benefici concessi agli invalidi di guerra e ai benemeriti della Causa Nazionale per l'ammissione ai concorsi.

7548. Leonardi Anna Letizia, vedova del primo Capitano Ferlito Giovanni, reduce delle campagne d'Africa, chiede che le sia concesso, con provvedimento eccezionale, un assegno vitalizio.

7549. Padovani Giuseppe, insegnante elementare, chiede che i candidati privatisti residenti in città con sedi di Istituto magistrale possano sostenere l'esame di ammissione alla 1ª classe superiore di detto istituto presso il locale Regio ginnasio.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno inviate alla Commissione competente.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

Reale Accademia dei Lincei. — Assemblee costituzionali italiane: Serie I, sezione V,

Parlamento Sabauda IX; Parte seconda, Patria oltremontana, volume secondo (1444-1536) per cura di Armando Tallone, copie 30.

**Convocazione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Comunico che gli Uffici sono convocati per domani martedì 4 maggio alle ore 11,30 con il seguente ordine del giorno:

I. — Ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Martire.

II. — *Esame dei seguenti disegni di legge:*

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro; (1726)

Disciplina dei « Premi letterari ». (1728)

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro dell'aeronautica, mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino. (1732)

Mi onoro, poi, di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria. (1733)

Mi onoro di presentare, infine, alla Camera, a nome del Ministro della guerra, i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sulla amministrazione della giustizia penale militare; (1734)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti). (1735)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Saranno inviati alle Commissioni competenti.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (*Stampato* n. 1431-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Commissione e Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

« Al primo comma dell'articolo 1 del decreto sono sostituiti i seguenti:

« È vietato vendere e detenere per la vendita, per consumo diretto, vini aventi un'acidità volatile, espressa in acido acetico per litro, superiore:

a) all'uno per mille, se trattasi di vini con gradazione alcoolica presente inferiore al 10 per cento in volume e contenenti più della metà dello zucchero originario indecomposto;

b) a un decimo della gradazione alcoolica presente in volume per cento, negli altri casi.

« Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 2:

« La determinazione dell'acidità volatile deve essere fatta col metodo descritto nell'allegato A alla Convenzione internazionale

per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini, stipulata in Roma il 5 giugno 1935, di cui alla legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 155.

« L'articolo 2 del decreto diventa articolo 3 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 1627-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara. (*Stampato* n. 1651-A).



È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara ».

PRESIDENTE. L'onorevole Verdi ha proposto di inserire fra l'articolo 7 e l'articolo 8 del decreto un nuovo articolo 8, così formulato:

« La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Ferrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione ».

Conseguentemente l'articolo 8 del decreto diventa l'articolo 9.

L'emendamento è concordato con l'onorevole Ministro delle finanze?

THAON DI REVEL *Ministro delle finanze*. No: solo per la prima parte, cioè per la prima tassazione, siamo d'accordo; ma non per gli altri atti.

PRESIDENTE. Allora bisogna portare una modifica all'emendamento.

L'onorevole Verdi ha sentito ciò che ha detto il Ministro delle finanze?

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ho accettato l'emendamento solo in quanto sia concessa per la prima trascrizione e per il primo atto, e perchè anche l'onorevole camerata Verdi era già al corrente prima.

VERDI. Difatti l'emendamento era stato corretto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ma qui figura per ogni atto e per ogni trascrizione.

VERDI. L'emendamento è stato corretto come desiderava il Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È chiaro che si tratta allora del primo atto. L'essenziale è che la sostanza sia quella.

VERDI. La sostanza è quella.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Allora sì.

PRESIDENTE. Allora invece di dire: « sui trapassi », diciamo « sul trapasso ».

VERDI. Sissignore, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Andiamo adagio con i trapassi! (*ilarità*).

Allora sarà bene dare lettura precisa dell'articolo così emendato.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Ferrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Così va bene.

PRESIDENTE. Conseguentemente, l'articolo 8 diventa articolo 9. Si dia lettura dell'articolo unico così emendato.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:*

#### ART. 8.

« La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Ferrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione ».

*L'articolo 8 del decreto diventa articolo 9.*

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo unico così emendato si intende approvato.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordi-

namento della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 1680-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste. (*Stampato* n. 1681-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie dram-

matiche, nonchè di Società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109,000,000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aéro-idroscalo in località La Magliana in Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109,000,000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aéro-idroscalo in località La Magliana in Roma. (*Stampato* n. 1683-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109,000,000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aéro-idroscalo in località La Magliana in Roma ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 feb-

braio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ». (*Stampato* n. 1691-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola. (*Stampato* n. 1694-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, che reca provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37. (*Stampato* numero 1696-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero. (*Stampato* n. 1697-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, con-

cernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città. (*Stampato* n. 1699-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al Comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 feb-

braio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa. (*Stampato* n. 1705-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (*Stampato* n. 1563-A).

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Vignati. Ne ha facoltà.

VIGNATI. Onorevoli Camerati, mi intratterrò brevemente sopra un argomento che ha formato oggetto di viva ed interessante discussione in ogni tempo e che in Regime fascista è diventato più che mai di viva attualità.

Intendo parlare della mezzadria. Di questa forma di contratto io tratterò alcuni aspetti, appoggiandomi a delle ricerche ed indagini statistiche eseguite nella mezzadria toscana e nella mezzadria marchigiana, indagini che sono state portate a compimento attraverso lo studio di aziende agricole toscane e di aziende agricole maceratesi. Anzi tutto mi riferirò ad una questione molto importante, vale a dire al fatto tanto discusso e per molti ancora insoluto, se cioè la mezzadria debba considerarsi un contratto di socie-

tà, un contratto di lavoro oppure un contratto di locazione di cosa; precisazione questa molto importante in quanto, da tale precisazione, dipendono quelli che sono, e quelli che potranno essere in avvenire, i rapporti contrattuali fra proprietario e famiglia colonica.

Ora io debbo accennare a quello che ha scritto recentemente il professor Carrara della Regia Università di Roma, il quale ha affermato che nella mezzadria, il colono, non sia da considerarsi come un coimprenditore dell'azienda agricola, perchè per essere imprenditore non basta correre l'alea dell'impresa, ma bisogna partecipare alla direzione dell'impresa stessa. Ora, secondo il Carrara, il contadino, mentre affronta il rischio dell'impresa non concorre alla direzione.

Io non starò qui a discutere e a confutare tali affermazioni, soltanto dirò che ci sono illustri giuristi ed economisti che dicono proprio il contrario, e cioè che la mezzadria debba considerarsi un contratto di società, sia pure un contratto di società *sui generis*, come lo chiamò il compianto professor Arcangeli (che tutti conoscono come un illustre studioso di queste questioni agricole). Aggiungo, a sostegno di questa tesi, che il Codice civile del ducato di Parma definiva il contratto di colonia parziaria come « un contratto di società tra padrone e contadino ». Una sentenza della Corte di Cassazione riconosce nella mezzadria un contratto di società intervenuto fra proprietario e mezzadro. La Corporazione dell'agricoltura nella seduta del 4 marzo del '31, nel prendere atto della disposizione che affidava all'organismo corporativo la compilazione di una carta della mezzadria, queste sono le testuali parole, « tiene ad affermare che la carta medesima, come il patto collettivo di mezzadria, non debba che rafforzare l'istituto mezzadrale conservandone l'essenza di speciale contratto di società ». Io penso che non ci sia dubbio, almeno per me, che il contratto di mezzadria debba intendersi come contratto di società.

Però, l'obiezione che è stata mossa dal Carrara, e cioè che il colono non partecipa alla direzione dell'impresa, credo debba essere presa in seria considerazione, se pure sotto un altro aspetto, e dico che se è vero che il colono non partecipa alla direzione dell'impresa, questo è un inconveniente al quale bisogna ovviare.

Sappiamo che nell'interno dell'azienda, è il colono che dispone sulla distribuzione

del lavoro ai membri della famiglia, è lui che spesso dispone sull'inizio di determinati lavori, sull'inizio di determinate semine.

Però, in linea di diritto, sappiamo altresì che è il proprietario il quale dà l'impulso e la direzione ad ogni attività culturale.

Ora possiamo domandarci: Per quale ragione il colono deve essere escluso in modo assoluto dalla direzione, almeno in linea di diritto? Per quale ragione se il colono partecipa non solo al rischio ma conferisce dei capitali?

GIUNTA. Quanti poderi ha?

VIGNATI. Non ne ho nessuno.

GIUNTA. E allora non può sapere quello che si deve fare per dirigere un'azienda.

VIGNATI. Io posso parlare disinteressatamente appunto perchè non ho poderi.

GIUNTA. Ci vogliono i tecnici. Lo domandi ai tecnici che cosa vuol dire dare la direzione dell'Azienda al contadino; così roviniamo l'agricoltura. (*Commenti*).

VIGNATI. Ma io non ho nulla da domandare perchè sono un tecnico.

PRESIDENTE. Ho fatto trattenere l'onorevole Acerbo che è il tecnico per eccellenza; lui ha scritto tanti libri! (*Si ride*).

GIUNTA. Per portare una innovazione nelle campagne bisogna lottare dei secoli alle volte. (*Approvazioni*).

VIGNATI. Non sono io a dire che la direzione non sia riservata al proprietario, visto che egli ha la maggior somma di interessi e, in genere, una maggior preparazione e capacità alla direzione; dico che il contadino deve potersi difendere da eventuale cattiva volontà o incapacità non già abbandonando il fondo.... (*Commenti — Interruzioni*).

Una voce. La direzione deve restare al proprietario o al fattore.

VIGNATI. Io, ripeto, non ho detto che sia data al contadino la direzione dell'azienda. Ed allora noi nella mezzadria marchigiana troviamo un articolo nel patto colonico che dice testualmente così: « Il colono che si ritenga danneggiato dalla incapacità o cattiva volontà del direttore dell'azienda potrà chiedere a suo patrocinio l'intervento o il giudizio di un Comitato tecnico di cinque membri, nominati dalle organizzazioni sindacali. (*Interruzioni — Commenti*).

È nel patto colonico della mezzadria marchigiana. Ed io sostengo l'opportunità di introdurre questo articolo in tutti i patti colonici. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. La Camera non ha approvato! (*Si ride*).

VIGNATI. Altro aspetto importante di cui intendo parlare si riferisce all'apporto del capitale di esercizio nell'azienda, e più precisamente all'apporto del capitale scorte vive. Dalla mia indagine ho potuto accertare che fra la mezzadria toscana, in cui il proprietario è esclusivo proprietario delle scorte, e la mezzadria marchigiana in cui le scorte vive si dividono fra proprietario e colono, l'utile del bestiame ha un andamento molto diverso. E mi spiego. (*Interruzioni — Commenti animati*).

PRESIDENTE. Silenzio! Ora si parla di bestiame; stiano a sentire. (*Si ride*).

VIGNATI. Nella mezzadria toscana, poichè la scorta viva è messa completamente dal proprietario, e poichè il colono partecipa all'incremento di valore del bestiame, alla fine della gestione viene eseguita la valutazione di tutto il bestiame che si trova nell'azienda, e perciò anche delle scorte, che rappresentano un capitale fisso che nulla ha a che fare col prodotto. Quindi si vengono a introdurre delle oscillazioni di valore capitale.... (*Interruzioni del deputato Giunta — Commenti animati*).

*Una voce.* Non comprendo.

VIGNATI. ...Sarebbe la stessa cosa che si volesse fare entrare nella determinazione degli utili dell'azienda l'oscillazione del valore capitale del fondo. (*Commenti animati*).

Tutto questo non capita nelle aziende marchigiane dove esiste comproprietà della scorta. E infatti se esaminiamo gli utili del bestiame negli anni dal 1925 al 1932, mentre nelle aziende toscane si trova una depressione che va a valori negativi, negli anni 1927, 1931 e 1932, l'andamento dell'utile bestiame nelle Marche è quasi sempre effettivo. Questa è la realtà. (*Interruzioni, commenti prolungati*).

*Una voce.* Ma per quale ragione?

VIGNATI. Perchè nella determinazione dell'utile del bestiame, nelle Marche, non entra il bestiame di scorta dato che nessuna conseguenza se ne avrebbe nei rapporti di debito e credito fra proprietario e colono. Basta pensare che dal 1925 al 1932 il capitale bestiame si è svalutato del 60 per cento. (*Interruzioni — Commenti*).

Io ritengo utile perciò che il sistema della comproprietà del bestiame come viene attuato nelle Marche sia esteso anche ad altri tipi di mezzadria..... (*Interruzioni — Commenti prolungati*).

*Voce.* La mezzadria va bene così come è.

CIANETTI. Sono secoli che esiste! (*Approvazioni*).

VIGNATI. Si deve adeguare ai nuovi tempi. Come è stato detto giustamente da questa stessa tribuna: bisogna che si adegui alle nuove necessità sociali!

La mezzadria è un organismo sano, ma lo si può perfezionare. (*Commenti animati*).

CIANETTI. Ha resistito nei secoli scorsi....

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

VIGNATI. Secondo me, ripeto, dovrebbe estendersi a tutti i tipi di mezzadria il sistema vigente nelle Marche. Bisognerebbe dare la possibilità.... (*Interruzioni del deputato Cianetti*).

PRESIDENTE. Andiamo avanti! Onorevole Cianetti, guardi che la rimandiamo in Germania! (*Si ride*).

CIANETTI. Si sta meglio, perchè queste discussioni non le fanno....

PRESIDENTE. Non si fanno nemmeno qui!

VIGNATI. Bisogna tendere a che il capitale bestiame passi in comproprietà in tutte le mezzadrie. Però aggiungo subito che ciò deve avvenire in questo modo: col dare la possibilità al contadino, mano a mano che ne abbia i mezzi, di divenire proprietario, di una certa quantità di bestiame, fino alla concorrenza della metà, stabilendo che il proprietario corrisponda al colono, per tale conferimento, un adeguato interesse.

*Una voce.* Ma se tutti i contadini sono in debito verso i padroni!

VIGNATI. La situazione del proprietario rimarrebbe inalterata, mentre il contadino avrebbe la possibilità di investire i suoi risparmi nell'azienda. Nello stesso tempo il proprietario avrebbe una maggiore garanzia.... (*Interruzione del deputato Giunta*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta! La Camera è chiamata a risolvere la quadratura del circolo! Bisogna essere disposti alla soluzione di tutti i problemi più difficili, senza scandalizzarsi. In questo caso nessuno mette fuori i quattrini, e uno deve pagare! (*Si ride*).

VIGNATI. Un altro aspetto intendo trattare: quello della ampiezza dei poteri. (*Commenti animati*).

Se voi siete in tanti a parlare, ed io sono solo, non è possibile continuare! Datemi la possibilità di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Vignati, la possibilità di parlare gliela do subito. Facciano silenzio!

Sente che silenzio di tomba? Lei può parlare; però le deve sparare una alla volta! (*Si ride*).

VIGNATI. Bisogna intenderci chi è che le spara!

PRESIDENTE. Secondo la maggioranza, le spara lei.

VIGNATI. La maggioranza non ha sempre ragione

PRESIDENTE. Molte volte le maggioranze hanno torto, ma questa volta forse hanno ragione.

VIGNATI. Mi dispiace, Eccellenza, di non poter condividere la sua opinione!

PRESIDENTE. La mia non è un'opinione; io assisto allo spettacolo....

VIGNATI. Allora posso seguitare.

Un altro aspetto importante che intendo esaminare, nella mezzadria, è quello che si riferisce all'ampiezza delle aziende in rapporto alle possibilità ed alle esigenze delle famiglie coloniche.

Una indagine molto interessante è stata eseguita da Sua Eccellenza Tassinari sulla distribuzione del reddito nell'agricoltura italiana; i risultati dell'indagine sono stati resi noti in pubblicazioni fondamentali. Esse ci dicono come la famiglia colonica nell'azienda partecipa alla divisione del prodotto netto presso a poco con quote che vanno intorno al 50 per cento.

GIUNTA. Vanno al 70 per cento.... perchè sono quote che il contadino prende prima!

VIGNATI. Io lo dico in base ad indagini eseguite e stampate; anzi aggiungerò che io stesso ho fatto una indagine e sono arrivato alle stesse conclusioni.

Ora io osservo che questo reddito che viene percepito dalla famiglia colonica per il proprio sostentamento viene raggiunto con un investimento maggiore o minore di mano d'opera, a seconda della superficie del terreno e dell'indirizzo culturale. (*Commenti*).

Una voce. Queste sono cose vecchie.

VIGNATI. Lo so, sono tutte cose vecchie; ma anche la mezzadria è vecchia!

Ed allora, che cosa capita molto spesso? Che l'azienda è talmente piccola che i prodotti sono insufficienti per il mantenimento di una normale famiglia colonica. Che cosa capita in sostanza? Quel che capita anche nel deprecato fenomeno della polverizzazione della piccola proprietà coltivatrice.

Si sono avute molte discussioni sulla polverizzazione della piccola proprietà coltivatrice; ma io credo che anche per la mezzadria ci sia un fenomeno di polverizzazione: ci sono talvolta poderi troppo piccoli per poter mantenere le famiglie coloniche e queste finiscono con l'indebitarsi di fronte al proprietario, perchè non hanno i mezzi per pagare le quote di spesa che ad essi competono per contratto. (*Interruzioni*).

Vi sono in Toscana poderi di 5 o 6 ettari ed anche meno, che non sono sufficienti per il mantenimento della famiglia colonica. Quindi, anche in fatto di poderi a mezzadria, talvolta ci troviamo in condizioni peggiori che non nella piccola proprietà coltivatrice polverizzata ove almeno il maggiore apporto di mano d'opera va ad esclusivo vantaggio del colono. Nel podere a mezzadria deve essere diviso coi proprietari.

Ritengo perciò che anche questo aspetto debba essere preso in esame.

So che in Toscana, in provincia di Arezzo, per esempio, si è fatto un adeguamento alla superficie poderale delle famiglie coloniche; c'è stato il Senatore di Frassineto, per esempio, che ha fatto degli spostamenti a tale scopo. Questo può essere fatto anche in altre regioni (*Commenti animati*).

Un'altra cosa che si potrebbe fare, sempre nell'interno del podere, è di vedere se sia il caso di aumentare le superfici dei poderi troppo piccoli, togliendo qualche cosa ai grandi (*Commenti*). Si può anche vedere — e questa è forse la cosa più importante —....

PRESIDENTE. Dicono tutti che questo si è fatto da secoli.

VIGNATI. ....se non sia il caso, per i poderi troppo piccoli, di stabilire degli accordi contrattuali che tengano conto di quella che è la superficie del podere e la concentrazione della mano d'opera. (*Commenti prolungati*).

Da molte parti si sente dire che la mezzadria è un sistema di conduzione ormai secolare, e che ha dato degli ottimi risultati anche in periodi di crisi.

GIUNTA. È l'unica forma logica di comunismo. Per questo va difesa.

PRESIDENTE. Non possiamo ammettere che il comunismo abbia una qualsiasi logica. Respingiamo l'asserzione. (*Approvazioni*).

CRISTINI. Comunità, non comunismo.

VIGNATI. Credo che vi siano delle esagerazioni e dei timori inutili. Il compianto camerata Arcangeli, grande studioso, da questa tribuna....

PRESIDENTE. Lasci stare i morti!

VIGNATI. ....il professor Arcangeli diceva che la mezzadria è uno strumento capace di adattarsi maggiormente che non le altre forme alle nuove esigenze sociali e che ha una grande forza di espansione e di adattamento per l'avvenire. Ma adattarsi significa aggiornarsi, significa non ignorare la nuova realtà sociale creata dal Fascismo.

La marcia verso nuove forme che leghino sempre più i lavoratori della terra alla terra

e che li facciano risalire lungo la faticosa strada per diventare qualcuno — come ha detto il Duce — deve perciò seguitare. Deve seguitare con criterio, ma senza soste e senza timori. Ciò costituisce indubbiamente uno degli aspetti più importanti della politica del Regime Fascista, per il raggiungimento di una più equa giustizia sociale. (*Commenti*).

MEZZETTI. Chiedo di parlare per fatto personale. (*Commenti*).

*Una voce.* C'è un fatto personale?

PRESIDENTE. Io devo decidere se esiste o no il fatto personale. Sentiamo ora l'onorevole Mezzetti che ha chiesto di parlare su questi argomenti. Ne ha facoltà.

MEZZETTI. Onorevoli camerati, vi sono degli stati d'animo che, contrariati, suscitano in noi un sentimento di ribellione. Qui si è tentato di fare un discorso che apparentemente sembrava volesse difendere i contadini, ma in realtà non mi sembra che siavi riuscito. Io sono stato il primo segretario nazionale dei lavoratori agricoli ed ho fatto, proprio io, i capitolati per la mezzadria, aggiornati e riformati, fin dove era fascisticamente possibile. Figlio della Maremma, dove la mezzadria ha secoli di vita e ha dato sempre pace e tranquillità al popolo maremmano, ho sentito delle affermazioni che possono essere state scritte da uomini di scienza, che studiano nei gabinetti o nelle biblioteche, ma che non hanno certo mai impugnato la zappa (*Applausi*). E allora mi faccio interprete di questi sentimenti. Devo dichiarare alla Camera che, in quel modo, non si difendono certo i diritti dei contadini e neanche poi si difende l'agricoltura, perchè quando un'istituzione è profondamente sentita nell'animo dei nostri lavoratori della terra....

*Una voce.* Queste sono parole....

MEZZETTI. Sono fatti dimostrati da secoli di esistenza e contro i quali nessuno mai dei contadini protesta. Quando ai braccianti della valle padana andiamo a dire: «Vi daremo la mezzadria», essi battono le mani.

Nel 1923 e 1924, quando ero segretario a Ravenna, ho applicato gli stessi concetti che avevo acquisito nella mia terra. Per questo voglio rimettere nei punti precisi questa situazione. Il camerata Vignati difende un principio che noi abbiamo sempre difeso, ma che ha espresso nelle sue affermazioni molto vagamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Mezzetti, molto abilmente, mentre il fatto personale non c'era, nè avrebbe avuto ragione di essere,

ha tuttavia spiegato completamente il suo concetto. Ora, onorevole Mezzetti, se permette, concluda! Si può mettere a sedere, ed è finito tutto.

MEZZETTI. Voglio concludere, augurando a tutti i lavoratori della terra italiana di poter istituire in tutta Italia, se sarà possibile, e magari anche nelle Colonie, la mezzadria, che è vanto e tranquillità del lavoratore italiano. (*Applausi*).

*Voci.* Auguri anche ai proprietari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferroni. Ne ha facoltà.

FERRONI. Onorevoli camerati, siano consentite anche a me, che conosco la mezzadria per modesta esperienza diretta, dopo le parole del tecnico camerata Vignati, alcune brevi considerazioni, che, sotto aspetti sociali e corporativi, si riflettono su di un millenario istituto; il quale è vanto precipuo dell'agricoltura italiana. Non già, che la vetustà dell'Istituto stesso sia tale, da farcelo considerare con quella ansiosa attenzione, onde si pone mano ad un venerabile oggetto, che, se non viene usato con estreme cautele, può andare in frantumi od in polvere.

La mezzadria, al contrario, è, ed appare in ogni epoca, ed anche ora, fresca come se uscisse dal bagno entro la fontana della perenne giovinezza! Ed è questo proprio il maggiore suo pregio. Tuttavia, è necessario procedere guardinghi, prima di imporre a questa miracolosa bagnante indumenti o costumi, che siano in contrasto con la sua pur sempre rispettabile e classica austerità.

Nel dire ciò, non mi riferisco ad alcuno speciale obbiettivo: formulo soltanto un apprezzamento d'indole generale: apprezzamento che può anche applicarsi a quanto il camerata Vignati ha asserito in fatto di scorte vive (bestiame), dove, pur consentendo con lui acchè una tendenza si formi per l'immissione a metà da parte del mezzadro, le tradizioni, che variano da regione a regione, vanno non pertanto tenute presenti.

Esistono, infatti, in tema di mezzadria, alcune norme e consuetudini, frutto di una secolare esperienza, derivanti da infinite prove e riprove, le quali, per la iniziativa degli uomini, per quanto suggerita o ispirata da ottime idealità, non potrebbero essere cambiate, senza alterare profondamente e, quindi, minacciare l'esistenza stessa dell'istituto.

Uno di tali punti, ad esempio, sui quali verte la discussione, è la questione dello scambio di mano d'opera, che in talune zone a regime misto — mezzadrile e salariale —



si presenta sotto una forma alquanto acuta. Nessuno si fa illusione che, a questo riguardo, si abbia a rinvenire la quadratura del circolo; nulla — pertanto — vi sarebbe di più esiziale in proposito di un giudizio salomonico; il quale annullasse ciò che, per tanti e tanti anni, si è diuturnamente praticato, ed imponesse un capovolgimento, senza arrecare tangibili vantaggi ad alcuno, ed anzi riuscendo pregiudizievole così all'economia agricola, come alla stessa pace sociale.

Il rispetto della tradizione potrà, dovrà essere temperato, è vero, da speciali facilitazioni, a proposito delle quali verterà lo studio. Ma il divieto di effettuare tra famiglie di contadini vicine ed amiche, nell'epoca del maggior lavoro, quelle scambievoli e gratuite prestazioni, che sono veramente la riprova di una nobilissima solidarietà umana, maturatasi nel campo della fatica e dell'onore, questo divieto — ripeto — costituirebbe una assurdità.

Con molta analogia si appalesa la situazione dei mezzadri, anche nei confronti degli incitamenti che il Regime predispone e rivolge per il potenziamento demografico.

A tale riguardo occorre tener ben presente come la soluzione del quesito possa esclusivamente rinvenirsi col risalire alla fondamentale tradizione dell'istituto mezzadrile; la quale si basa sulla effettiva corrispondenza delle famiglie coloniche con la capacità di produzione e con le esigenze lavorative del fondo, corrispondenza che si attua, quasi per virtù spontanea, attraverso la suddivisione delle famiglie troppo numerose ed il conseguente frazionamento dei fondi rustici. A proposito del quale siamo ancora ben lontani — salvo casi di eccezione, camerata Vignati — dalla temuta polverizzazione delle aziende.

Per risolvere il problema demografico, ed insieme anche quello economico ed igienico, nelle zone rette a mezzadria, è appunto al quesito dell'appoderamento ed a quello dell'intensificazione culturale che bisogna porre la massima attenzione! Ed il Regime Fascista ha ciò intuito, predisponendo un vasto programma di agevolazioni per nuovi impianti e per nuove costruzioni e grandi riparazioni alle case coloniche; programma che — cercando anche di sorpassare i limiti delle loro possibilità finanziarie — gli agricoltori hanno accolto col massimo ed entusiastico favore.

Ma un beneficio e un premio alle riconosciute benemeritenze nel campo produttivo, notevolissime in quello demografico, i mezzadri stessi — che implicitamente nel fatto di vivere sul fondo e con le risorse del fondo

e di seguire le alterne vicende dei mercati per lo smercio dei loro prodotti, trovano il congruo adeguamento remunerativo — un beneficio, ed un premio hanno già raccolto, oltrechè con l'applicazione della assicurazione contro la tubercolosi, con la imminente estensione, anche alla loro categoria, della istituzione di Casse mutue per le malattie.

Fin qui — con l'eccezione di poche famiglie coloniche, comprese in via straordinaria, nei così detti elenchi dei poveri — i mezzadri sostenevano tutto l'onere della cura medica: oggi questo verrà condiviso, con notevole loro sollievo, anche dai proprietari. Ed i mezzadri potranno inoltre partecipare alla amministrazione di tali enti mutualistici, apportarvi il loro spirito di praticità e di economia.

È però necessario dire, a questo proposito, che la istituzione va ad incontrare, nel campo mezzadrile, in un primo tempo, difficoltà non lievi. Esse sono per derivare da un fenomeno peculiare a tutte le categorie agricole, ma specialissimo per i mezzadri; un fenomeno connesso al procedimento della natura, la quale vuol riposarsi ed addormentarsi nei mesi invernali, sottraendosi all'incitamento operoso dell'uomo; un fenomeno per cui, in detti mesi, una malattia, che si prolunghi anche artificiosamente, può in apparenza costituire un beneficio personale ristoro. Con danno però, dell'Istituto, che dovrebbe sopportarne le conseguenze finanziarie!

Ora, questo fenomeno che nei ceti salariali trova una remora nel più agevole controllo, esercitato, oltre che dagli organi proposti, anche dagli stessi mutualisti coabitanti quasi sempre in centri rurali o in villaggi o paesi, potrebbe, al contrario, trovare un incentivo presso i mezzadri. I quali vivono, come in Romagna, nelle Marche e nell'Umbria, in abitazioni sparse per la campagna, o, come in Toscana ed altrove, in piccoli raggruppamenti di fattoria. Inoltre, ai salariati, in occasione di ogni settimanale, viene ricordata, suscitando evidentemente il loro vivo interesse, l'esistenza della Cassa Mutua, attraverso le relative trattenute: ciò non è per verificarsi nei riguardi dei mezzadri. I quali, una sola volta all'anno, all'epoca, cioè, dei conti colonici, prendono conoscenza della quota di premio per la Cassa Mutua, quota che, in attuazione del diritto di rivalsa padronale, andrebbe così a scomparire e a sommergersi tra le molteplici ragioni di debito e di credito pertinenti all'esercizio dell'azienda mezzadrile.

Onde è che, a ravvivare l'interessamento delle classi coloniche verso una saggia gestione delle Casse Mutue, e a portarle verso quella autodisciplina che è indispensabile per il buon andamento di ogni istituzione mutualistica, si ravvisa la necessità, in questo campo, che il mezzadro provveda direttamente alla corresponsione della quota di sua spettanza, avendo egli così agio di constatare di volta in volta, e in occasioni più frequenti e più sentite, e quasi di seguire, il funzionamento della Mutua, da cui egli ritrae benefici, ma verso la quale assume anche precisi obblighi e doveri.

Ciò corrisponde, infatti, non soltanto ad un senso di dignità ed evolutivo del ceto, ma soprattutto e specialmente ad un concetto prettamente realistico.

Fatta questa necessaria premessa, è cosa innegabile come l'istituzione delle Casse mutue malattie, estesa ai mezzadri, con l'effetto della maggiore e migliore assistenza sanitaria che ad essi indubbiamente verrà prestata, costituisca un apporto notevole ed encomiabilissimo per l'incremento della stirpe; soprattutto per il beneficio, che ne deriverà, di diminuire il livello, ancora un po' alto, nelle nostre campagne, della mortalità infantile. È altresì cosa innegabile come l'istituzione delle Casse mutue malattie, con quei graduali sviluppi, che ne conseguiranno dopo un congruo periodo di esercizio, anche eventualmente nel campo ospitaliero, potrà e dovrà considerarsi quasi un preludio ad una vasta riforma dell'attuale ordinamento sanitario, risalente, in realtà, agli inizi del secolo XIX; riforma quindi, che, su linee direttive e sotto aspetti corporativi, il Regime non mancherà di affrontare, al momento opportuno, con la abituale, illuminata ocularità ed energia.

L'istituto mezzadrile si appresta oggidi ad assoggettarsi alla profonda disamina dei giuristi del Regime, ai quali è devoluto lo studio della riforma dei Codici. Non è prematuro il dire sin da ora a questo proposito che da tale studio, senza alcun dubbio, deriveranno alla mezzadria le necessarie armonizzazioni con le molteplici nuove leggi e coi decreti che disciplinano e regolamentano il sindacalismo fascista; norme legislative che non esistevano all'epoca in cui la nostra codificazione venne promulgata. Ma è, nel contempo, doverosa cosa soggiungere che la mezzadria è quella che è, e che invano si tenterebbe di farle indossare una veste ad essa non confacente.

Poichè, nella tradizionale forma di carattere prevalentemente associativo, forma che ha per tanti secoli accomunato e seguirà ad accomunare i proprietari ai mezzadri in questa associazione che è perfettamente legittima tra i dirigenti e gli esecutori, è insita — si può dire — una mèta da raggiungersi, sia pure con opportuni adeguamenti, anche da altre categorie, anche presso altri rami della produzione.

Ond'è che non un senso di difesa tradizionalista, sì bene una visione precisa dell'immane avvenire, ci fa sicuri, più che auspici, che, anche dopo il vaglio degli autorevoli giuristi, la mezzadria, integrata e resa armonica con la legislazione sindacale e corporativa del Regime, manterrà quella fisionomia tutta sua particolare, la quale fu pur tanto benefica agli effetti del progresso dell'industria dei campi, e come affermazione della pace sociale; e dalla quale cotanti ulteriori sviluppi potranno utilmente ancora ritrarsi. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Besozzi di Carnisio. Ne ha facoltà.

BESOZZI DI CARNISIO. Onorevoli camerati, uno dei problemi all'ordine del giorno del Regime è certo quello riguardante la sistemazione delle professioni libere, che oggi, è doveroso rilevarlo, stanno attraversando un momento difficile, anche perchè il numero sempre più grande dei laureati non trova adeguato collocamento. In maniera particolare tale fenomeno colpisce la categoria dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, in quanto sono tuttora sprovvisti di una legge che tuteli la loro funzione professionale alla stregua delle altre professioni. Eppure tale professione non è sorta oggi; essa è spiccatamente italiana, risale ad epoche remote e fu sempre esercitata con lustro e decoro. Particolarmente in Italia la professione del ragioniere raggiunse la dignità di scienza e conquistò considerazione attraverso l'opera di eminenti scienziati e maestri, come il Marchi, il Villa, il Maglione, il Gagliardi, il Gatti, il Creboni ed altri numerosi. I ragionieri, consci della importanza della loro professione e delle alte finalità a cui servono, sono sempre stati i continuatori di tale nobile e gloriosa tradizione.

In tutti i loro congressi, fino dal primo, tenuto in Roma 50 anni or sono sotto la Presidenza del senatore Finali, Presidente della Corte dei conti, affermarono la necessità di istituire lo studio di grado universitario per l'abilitazione e l'esercizio profes-

sionale; ma la riforma di tali studi non venne fatta tempestivamente. Sorsero in un primo tempo, da iniziative locali e con finalità diverse, da Scuole di commercio e venne a formarsi uno stato di cose che fu di grave danno per la professione, e che ingenerò lotte e disagi fra le due categorie di professionisti ragionieri e dottori in economia, che si trovarono a cooperare in uno stesso campo professionale. Con il Regio decreto-legge 28 marzo 1929, che poneva fine ai contrasti tra le due categorie, contrasti di forma e non di sostanza, veniva unificata la professione esercitata dai dottori commercialisti e ragionieri con la formazione degli albi degli esercenti la professione in economia e commercio.

Questo va ricordato perchè vorrei che Sua Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale tenesse conto dei voti ardenti delle due categorie professionali e risolvesse, anche nel campo scolastico, le gravi, delicate ed importantissime questioni che nel campo sindacale e corporativo, di fatto se non di diritto, sono già da tempo definite.

La risoluzione proposta dai due sindacati venne esposta in un ordine del giorno del 25 febbraio 1928, e cioè da oltre nove anni, ordine del giorno che venne presentato dai dirigenti dei sindacati interessati, fra i quali erano illustri professionisti e non meno illustri insegnanti. Chiedevano essi che in armonia al coordinamento scolastico della scuola media doveva farsi luogo alla limitazione del contenuto professionale dei licenziandi dall'Istituto tecnico (in seguito all'abolizione del titolo di ragioniere sanzionata dall'articolo 49 della riforma Gentile), contenuto che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente funzioni di ordine contabile e computistico, e che il nuovo professionista, colle limitazioni di cui sopra, per logica conseguenza, per rispetto al tradizionale titolo precedente di ragioniere, fosse stato chiamato: perito commerciale e contabile.

All'onorevole Ministro dell'educazione nazionale è stato forse posto il problema puramente scolastico della distinzione di due campi professionali, che non esistono, perchè la legge ha giustamente creato un campo unico, organico, inscindibile, non solo nell'interesse della professione, ma nello stesso interesse nazionale.

L'onorevole Ministro dell'educazione nazionale (che già ebbe conoscenza, quale allora Ministro delle corporazioni, del travaglio nel campo sindacale delle due categorie) con la soluzione che le due organizzazioni

sindacali hanno da tempo proposto verrebbe incontro ai loro desiderata, risolvendo in modo integrale, razionale e coraggioso, sia nel campo della scuola, che in quello della vita, l'annoso problema.

L'onorevole Garelli prima e l'onorevole Boidi, nella tornata del 28 marzo 1935, in sede di discussione di questo stesso bilancio, esponevano gli accordi sindacali ulteriori intervenuti tra i Sindacati dei dottori e ragionieri e chiedevano una legge professionale che fissasse le funzioni e l'esclusività professionali.

Tale legge tanto attesa dovrebbe portare altresì come conseguenza la soppressione dei Collegi dei ragionieri che, per quanto aderenti al Regime e retti con fede fascista da fascisti, per la loro origine ricordano un tempo ormai lontano e sorpassato.

D'altra parte, poichè la legge 1906 che si fonda su quella del 1891, vecchia di mezzo secolo, è quella che tutela la professione, ed è la stessa che istituisce i Collegi, si è dinanzi a questo assurdo: che non è possibile addivenire allo scioglimento dei Collegi fino a che una nuova legge non abbia a regolare ed inquadrare, nell'ambito corporativo e nazionale, la attività professionale dell'esercente in economia e commercio o commercialista, come in pratica si sta chiamando il nuovo professionista.

Sua Eccellenza il Segretario del Partito, sempre vigile e presente ove siano problemi importanti da risolvere, ha avvocato al Partito la definizione della lunga e annosa questione e le categorie dei dottori in scienze economiche e commerciali e dei ragionieri esprimono a lui la loro grande riconoscenza, perchè hanno certezza che Egli saprà, malgrado le difficoltà che vi si oppongono, giungere alla definizione di tale grave problema sindacale con alto senso di giustizia e di equità.

A causa della mancanza di una legge che precisi le funzioni del commercialista e le conseguenti esclusività professionali, è il nascere e il pullulare di pseudo-professionisti, esercenti abusivamente in modo poco corretto, al di fuori di ogni controllo, e l'invasione nel nostro campo di altri professionisti, mentre l'attività dei professionisti inquadrati dai sindacati, quella che dovrebbe essere difesa e protetta dalla auspicata legge, si svolge sotto il continuo controllo sindacale, in armonia ed ottemperanza delle direttive delle alte gerarchie, con tutti gli oneri fiscali e disciplinari che tale controllo comporta.

È questa una piaga veramente dolorosa della nostra professione che va sanata ed

eliminata con l'energico e tempestivo intervento di una legge professionale, che dia finalmente alla professione tutto il suo valore ed il suo credito e che la elevi a quel piano che le compete e di cui è meritoria nel quadro della operosa e fervida vita creata dal Fascismo.

Il Ministro Rocco decise una parziale riforma fascista della disciplina del fallimento, riforma sanzionata con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e che istituiva gli amministratori giudiziari, legge però che diede luogo a rilievi e inconvenienti.

Certo tale delicatissima funzione, che affianca quella della giustizia, deve essere esercitata da persone che diano tutti gli affidamenti di competenza specifica, di capacità, probità e moralità. È quindi giusto che tali professionisti vengano selezionati e si sia formata una schiera eletta e ristretta, che con gli oneri e le responsabilità che ne derivano possano godere delle conseguenti soddisfazioni morali.

A mio modesto parere, che è però condiviso da tutti gli esponenti sindacali della nostra categoria professionale, spetta ai dottori in scienze economiche e commerciali e ai ragionieri il diritto di essere esclusivamente essi, per ovvie ragioni di competenza professionale, a fornire gli amministratori giudiziari e ciò maggiormente oggi, in quanto gli appartenenti alle due categorie, fuse negli albi degli esercenti la professione in economia e commercio, sono gli unici che per gli studi specifici fatti, per la competenza acquisita nell'amministrazione privata e pubblica e per il loro stesso inquadramento sindacale, realizzato in tutte le provincie della Nazione, sono dovunque ed in tutto attrezzati a tali funzioni specifiche.

D'altra parte è bene tenere presente che tali funzioni costituiscono soltanto per tali professioni il più importante se non l'unico cespite di vita.

È questa una verità che ha fatto ormai strada anche presso la stessa categoria degli avvocati, i quali comprendono che ad essi deve essere affidata, nella stessa curatela fallimentare, per la loro specifica competenza, la consulenza ed il compito di legale del fallimento, fonte anche questa di importante e redditizio lavoro.

Sarà opportuno altresì rivedere la disposizione di legge, ormai superata, del regolamento 9 dicembre 1906 per l'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 327 (30 anni or sono), per quanto possa riguardare la permanenza di un ragioniere professionista nel-

l'albo professionale, qualora sia stato condannato ad una pena della reclusione non superiore ai 5 anni.

Al libero professionista è sempre stata ed è richiesta in modo particolare, in Regime Fascista, una condotta morale irreprensibile: illibatezza di vita, onestà, rettitudine e correttezza professionale: qualità tutte atte a crearsi quella fiducia che è indispensabile a chi è investito delle delicate funzioni di amministratore dei beni di terzi, e che ha compiti e funzioni di pubblico ufficiale, sia quale amministratore giudiziario, sia quale revisore dei conti.

Ora, come è possibile che colui, che è stato colpito da una così grave condanna, possa ancora esercitare pubblicamente funzioni così delicate ed al cui esercizio professionale è richiesta la estimazione pubblica?

Sarebbe opportuno pertanto che la Legge Fascista stabilisse la radiazione dall'Albo professionale di quei professionisti che si sono resi rei di delitti non colposi e di carattere infamante e che comunque ledano l'onore della professione, qualunque sia la pena subita. Un tale provvedimento eliminerebbe dalla vita professionale elementi che si sono dimostrati moralmente incapaci ed inetti e servirebbe a dare alla professione ed ai professionisti che la esercitano, pieno, assoluto il pubblico consenso e la fiducia che è necessaria e indispensabile perchè possano assolvere a tutti quegli alti compiti, di natura sempre più delicata e fiduciaria, loro affidati dal Regime.

Una grave questione che interessa la categoria dei professionisti, dottori e ragionieri, è quella riguardante attualmente la tassazione dei loro redditi professionali, che, caso forse unico del regime fiscale, sono soggetti a plurime tassazioni.

Una tassazione è quella normale, applicata alla loro attività professionale in genere; poi ha luogo un'altra tassazione sui loro onorari e le loro prestazioni professionali « una tantum » per gli incarichi giudiziari.

Un'altra tassazione sotto forma di ritenuta, sempre sullo stesso cespite di reddito, veramente onerosa, e sulla quale richiamo l'attenzione particolare dell'onorevole Ministro delle corporazioni, è quella stabilita col decreto ministeriale 20 novembre 1930, numero 1595, che grava sull'onorario spettante all'amministratore giudiziario e al commissario giudiziale, per il fallimento o il concordato preventivo. Con quest'ultima ritenuta, che in ordine cronologico ha luogo per la prima, si giunge a prelevare sino ad un

massimo del 20 per cento sugli onorari spettanti per il suo lavoro al professionista, che è poi attribuito per premi di rendimento a magistrati e funzionari di cancelleria, nonché a limitato numero di professionisti.

Si tratta qui di parecchi milioni che vennero prelevati, come detto, sulla giusta e limitata retribuzione del lavoro di professionisti ed erogati in tanti premi a funzionari pure meritevoli, ma che già godono di uno stipendio e di una pensione, o a pochi professionisti neppure talvolta bisognosi di speciale elargizione: tutte designazioni che hanno luogo all'infuori di ogni intervento e controllo delle organizzazioni sindacali.

È urgente che tale disposizione di legge venga modificata nel senso che non sia più effettuata tale ritenuta e, se ciò non sarà possibile, che tali fondi vengano versati in una Cassa Sindacale Nazionale di previdenza o assistenza, o Cassa pensione, a beneficio della classe professionale stessa.

Per andare incontro alle necessità previdenziali della categoria, seguendo anche nel campo dei dottori e ragionieri i criteri di sana legislazione fascista già applicati per le altre categorie di lavoratori e per talune di professionisti (notari, giornalisti, avvocati e procuratori) è opportuno siano, nell'ambito corporativo, attuate norme che tutelino la vecchiaia e l'invalidità al lavoro anche di tali professionisti, con la costituzione, come dissi, di una Cassa Nazionale di assistenza e previdenza o pensione.

Sono certo che la questione sarà risolta dall'onorevole Ministro delle corporazioni, sempre vigile, particolarmente nel campo sociale, delle previdenze del Regime, e risolta nel modo migliore.

La nuova legge sui sindaci ha accolto in gran parte i desiderata espressi dalle categorie professionali interessate. Si confida che in avvenire un tale riconoscimento possa esserci accordato anche per quanto riguarda i revisori dei conti. Mi permetto oggi richiamare l'attenzione su una lacuna della legge sui sindaci, cioè sul fatto che essa non predisponesse sanzioni contro le Società che risultino inadempienti all'applicazione della legge stessa per quanto concerne la scelta dei sindaci e dei revisori. È opportuno pertanto che venga provveduto, affinché la legge possa avere tutto ed intero il suo valore.

Onorevoli camerati, concluderò col chiedere all'onorevole Ministro delle corporazioni di rivolgere tutte le sue attenzioni e le sue cure perchè nell'ambito corporativo venga

presa in considerazione la impellente necessità, per la categoria degli esercenti la professione del commercialista, di avere al più presto, organica e definitiva, la tanto invocata legge professionale.

È oggi quanto mai necessario che tale legge venga promulgata e provveda all'ordinamento della professione in materia di economia e commercio, ragioneria, finanza, amministrazione, fissando le funzioni e le esclusività professionali, la difesa dall'invadenza di altre categorie, per quelle determinate funzioni che sono compito precipuo dei dottori e ragionieri, fissando una delimitazione netta e precisa nel campo della loro attività professionale, con la conseguente tutela e difesa da ogni abusivismo.

Onorevoli camerati, se verrà tenuto conto dei voti ripetutamente espressi dalle due categorie interessate, nobilmente rappresentate da due valorosi combattenti e professionisti, dal camerata onorevole Baccarini, glorioso mutilato di guerra e dal valoroso camerata onorevole Garelli, sotto l'egida della nostra Confederazione, retta con fede fascista dall'onorevole Pavolini, tale soluzione sarà facile e benefica, perchè oltre a tutelare gli interessi e i diritti di professionisti che svolgono con operosità, onestà e fervore, da lungo tempo, la loro opera nel campo della economia nazionale, tutelerà gli interessi stessi dell'economia fascista e sarà una nuova affermazione della forza viva e operante della Corporazione, che sotto la guida illuminata, fervida e appassionata di Sua Eccellenza il Ministro Lantini è oggi alta e saggia coordinatrice di ogni energia, di ogni forza, di ogni attività nello Stato fascista corporativo. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Lai.

LAI. Camerati, la relazione sulla spesa di previsione del bilancio in esame, relativamente ai combustibili liquidi, ci pone il problema nel dovuto risalto quando, constatato lo sfavorevole andamento, fino ad oggi, delle ricerche intese a trovare in Paese importanti giacimenti di petrolio, ravvisa la necessità di adeguare i mezzi perchè tentativi su più vasta scala ci consentano di uscire dal dubbio e di attingere a risultati definitivi.

Premesso ciò, diamo un rapido sguardo a quanto, in tema di autonomia di carburanti, hanno fatto o stanno facendo anche quegli Stati per i quali sembrerebbero assurde certe preoccupazioni e ci convinceremo della importanza del programma da svolgere in senso integrale.

In Inghilterra le Imperial Chemical Industries hanno costruito a Buklingam un'officina dove annualmente potranno essere prodotti un milione e mezzo di quintali di benzina sintetica applicando il processo Bergius.

La Francia è già in grado di produrre 300 mila quintali annui di benzina sintetica, sfruttando in eguale misura, presso le miniere di Bethum, il processo Vallette e presso le miniere di Lievin il processo Audibert.

Gli Stati Uniti hanno deciso la costruzione di una officina sperimentale, secondo il processo di Bergius, ponendola sotto il controllo dello Stato.

Altre iniziative si hanno nel Sud Africa dove il Presidente dell'Anglo Transwaal Consolidated ha recentemente annunciato la costruzione prossima di un impianto di idrogenazione secondo il processo Fischer.

In Australia il Ministro dell'economia ha pure comunicato recentemente trattative in corso con le Imperial Chemical Industries per la costruzione di un impianto di idrogenazione.

Nel 1936 si è costituita in Ungheria una Società per la idrogenazione dei combustibili; in Russia funzionano già due piccoli impianti sperimentali a Kemerow, un altro ne sorgerà a Steeglowosk.

Tutte queste imprese relative all'idrogenazione dei combustibili sono più o meno direttamente sotto il controllo dei singoli Stati.

Infatti le benzine di idrogenazione vengono a costare assai più di quelle preparate o per distillazione o per crachizzazione dei grezzi naturali.

Per questa ragione le prime, dovendo sostenere la concorrenza delle seconde, hanno bisogno della esenzione totale o parziale dalle imposte; sacrificio questo al quale devono necessariamente assoggettarsi i Governi per assicurarsi la maggiore indipendenza.

Dopo l'estero, l'Italia.

Il nostro consumo attuale annuo è di 6 milioni di quintali.

I succedanei che possono essere forniti dalla nostra produzione agraria e quelli scarsi, ma non indifferenti, dovuti alle manifestazioni del nostro sottosuolo contribuiscono solo in parte a coprire il nostro fabbisogno.

In che proporzione oggi? Quali le possibilità di domani?

I compiti affidati all'agricoltura sono fissati dal quantitativo di un milione di quintali annui di alcool etilico necessario a garantire il 20 per cento nelle miscele con la benzina.

Ciò attraverso la distillazione di alcool così detto di prima e di seconda categoria: melasse, cereali, residui di frutta, vinacce, vino.

Il sottosuolo può fornirci notevoli possibilità di carburanti, con le ligniti (e da queste i carburanti sintetici), con la distillazione delle rocce asfaltiche, ed in fine con quelle decine di milioni di metri cubi di idrocarburi gassosi che emanano, o meglio si disperdono, dalle manifestazioni del sottosuolo ben note e non da oggi.

I relatori ci prospettano come mèta vicina il raggiungimento dell'autarchia industriale degli impianti di raffinazione; e sta bene. Ma non bisogna dimenticare che l'idrogenazione delle ligniti povere, che costituiscono un patrimonio di riserva di circa 400 milioni di tonnellate (100 milioni nella sola Toscana), deve essere un pò come lo scrigno del tesoro di famiglia e deve rappresentare un apporto decisivo alla nostra autonomia solo in caso di assoluta necessità.

Paese povero di carbone, noi non possiamo impostare il problema analogamente a quanto sta facendo la Germania.

Da noi la lignite non è un prodotto i cui giacimenti possano essere assaltati senza rimpianto.

La distillazione delle rocce asfaltiche dei giacimenti di Ragusa e dei giacimenti che si conoscono in Abruzzo e nell'Umbria, non però ancora sfruttati razionalmente, ci potrebbero dare 500 mila quintali annui di idrocarburi da utilizzarsi come carburante.

Come «ultima ratio» anche la distillazione a bassa temperatura del carbone dell'Arsa e della Sardegna potrebbe contribuire in parte al fabbisogno di carburanti, ma, come nelle ligniti, anche qui in caso di assoluta necessità.

Nei riguardi del benzolo-carburante, sarebbe da rallegrarsi come di un'autarchia già raggiunta allorchè gli impianti di gas illuminante riuscissero ad assicurarci il quantitativo necessario agli usi industriali, che sono parecchi e coperti, oggi, solo per un terzo.

L'alcool metilico sintetico potrà entrare nel campo dei carburanti succedanei usato in miscela con la benzina e con l'alcool etilico.

In questo campo interviene però la questione della disponibilità e del costo della energia elettrica, oltre a quella della materia di partenza, onde ottenere l'ossido di carbonio.

Non rimane, quindi, realmente a disposizione per gli usi diretti, che la sorgente dei gas che emanano dal sottosuolo il cui prototipo è il metano, e sul quale desidero richia-

mare l'attenzione della Camera, perchè, secondo me, si tratta finalmente di mettere il problema sotto la sua vera luce.

In questo campo società e privati non hanno fatto quanto sarebbe stato necessario fare, sebbene gli esempi non mancassero.

L'America, infatti, ha utilizzato nel 1936 ben 60 miliardi di metri cubi di gas, trasportandoli agli stabilimenti attraverso una rete enorme di canalizzazione.

In Europa, particolarmente in Rumenia, in Polonia ed in Germania, seppure in proporzioni minori, l'utilizzazione dei gas è notevole.

In Germania la produzione del gas come carburante non proviene dal sottosuolo, ma è artificiale e si ottiene come cascama dall'idrogenazione delle ligniti, oppure, con processi speciali, dai pozzi neri. Una rete di un migliaio di chilometri distribuisce, con il gas illuminante, questo carburante da Berlino a Danzica, da Monaco ad Hannover, da Hannover a Fletzbur, ecc.

Da noi le manifestazioni più importanti dei gas di metano si hanno nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia e Romagna, in Toscana e nel Lazio. Molte altre zone d'Italia, però, presentano i caratteri di sede di importanti emanazioni naturali di idrocarburi gassosi.

Pochi sanno invece che da questa via si potrebbero sostituire ogni anno 300 mila quintali di benzina e che questa cifra iniziale potrebbe essere triplicata in pochissimo tempo.

Anche il problema delle ingombranti bombole è già sulla via della soluzione.

Bisogna però che questa ricchezza non vada perduta o sia irrazionalmente sfruttata, e, peggio ancora, sottovalutata dai sapientoni e dai supercritici.

Occorre perciò abbandonare la via seguita fino ad oggi e dare al più presto vita ad un Ente nazionale del Metano che, così come è avvenuto in altri campi di produzione, non ci farà mancare i suoi frutti.

Questo Ente dovrà riunire e controllare tutte le iniziative delle società e dei singoli, spingendo a fondo la organizzazione onde ottenere uno sfruttamento più che sia possibile integrale. In sintesi, si tratta di potenziare le iniziative in atto, dare il via a nuove ricerche, fornire un indirizzo unitario alle applicazioni.

Concludendo, il programma sintetico da porre davanti alle immediate realizzazioni future dovrebbe essere il seguente:

per le ligniti risolvere tecnicamente le eventualità del domani realizzando gli impianti in corso, atti, in caso di necessità, a funzionare per la idrogenazione. Detti impianti permetteranno, in tempi normali, di ottenere dalla piroscissione delle nafte albanesi la massima resa qualitativa e quantitativa di benzina;

per le rocce asfaltifere, intensificare lo sfruttamento compatibilmente con le esigenze dei prezzi di costo;

per l'alcool carburante attrezzare le distillerie ponendole in grado di disidratare sempre maggiori quantitativi di alcool grezzo;

per i gas — si è già detto — occorre dar vita ad un apposito Ente disciplinatore.

Così facendo, il quantitativo di carburante succedaneo che sostituisca progressivamente maggiori quantità di benzina importata, si potrebbe incrementare sino a dare delle cifre che ci consentiranno una effettiva più larga indipendenza dall'estero.

Il problema è arduo: ma il dinamismo con cui il Ministero delle corporazioni sta toccando, una ad una, tutte le mete assegnategli dal Capo, ci dà la certezza del più lusinghiero successo.

Camerati, si va sempre più incontro ad una epoca in cui lo spirito e la materia, lungi dal combattersi, si integrano attraverso le geniali applicazioni del motore.

Il carburante rappresenta una energia che misura, in certo senso, lo sviluppo della civiltà del lavoro ed in pari tempo l'entità dell'autonomia bellica della Nazione, che deve essere forte per garantire, nel clima dell'Impero, alle iniziative dell'agricoltura, dell'industria e dei commerci, le più ampie conquiste del domani.

Inteso così il problema, esso balza al primo piano fra i molteplici aspetti dell'autarchia.

Risolverlo per oggi, e più ancora per domani, significa aggiungere un nuovo serto alle glorie del Fascismo. (*Vivi applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata Tommaselli. Ne ha facoltà.

**TOMMASELLI.** Onorevoli camerati, nella discussione sul bilancio delle corporazioni ha sempre avuto larga parte l'argomento delle mutue sanitarie, perchè una così vasta forma di assistenza alle classi lavoratrici non poteva essere attuata che in Regime Fascista. Possiamo oggi sorridere delle inutili elucubrazioni degli eterni scontenti, di coloro che se la prendono perfino col Creatore, per le tante peccche che riscontrano nell'Universo, e affer-

mare che la mutualità, anche così come viene praticata oggi, rappresenta una delle più alte mete raggiunte dalle classi lavoratrici, e costituisce già, come disse a Dresda, al Congresso delle Casse mutue tedesche, il Ministro Richter, «la colonna vertebrale dell'assistenza sanitaria pubblica».

Non si può più sconvolgere che le norme protettive del lavoro siano norme di diritto pubblico in quanto lo Stato, tutelando la salute del lavoratore, tutela l'integrità della razza, epperò tutela se stesso.

A questi criteri si è ispirata la Dichiarazione XXVI della Carta del Lavoro, la quale stabilisce che l'assistenza è una manifesta obbligazione della collettività verso coloro che hanno scarse possibilità di risparmiare e di provvedere da sé stessi alla tutela della propria salute; e da tale proposizione scaturisce la tutela del lavoro e la tranquillità del lavoratore tutelato.

Tutto questo implica il concetto della obbligatorietà dell'assicurazione generale del lavoratore, ma in Italia questo concetto ha dovuto svilupparsi per gradi; e solo il Regime Fascista, accelerandone sensibilmente le realizzazioni, ha potuto riunire le leggi contro la invalidità e la vecchiaia e quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.

Siamo dunque sulla buona strada verso il testo unico per le assicurazioni sociali e la istituzione di quella « polizza » unica che dovrebbe dare al lavoratore il massimo della tranquillità sulla tutela della sua salute.

Che l'assicurazione contro la tubercolosi e le malattie professionali rappresenti già, come dire? un « avviamento », verso l'assicurazione totalitaria delle malattie, lo si può rilevare dalla stessa Dichiarazione XXVII della Carta del Lavoro. Lo sviluppo della mutualità obbligatoria nel campo industriale ed agricolo, in perfetto adempimento della Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, rappresenta il grande esperimento pratico, nel quale si vanno rilevando con attenta cura i pregi e le manchevolezze di ciascun sistema.

La finalità delle Casse Mutue è quella di assicurare ai propri iscritti in caso di malattia: 1º) una indennità giornaliera corrispondente al 50 per cento della retribuzione; 2º) assistenza sanitaria; 3º) assistenza farmaceutica; 4º) assistenza specialistica; 5º) assistenza ospedaliera.

I sistemi di funzionamento sono fondamentalmente tre: 1º) quello delle Casse Mutue dell'Industria; 2º) quello delle Casse Mutue del Commercio, e 3º) quello delle Casse Mutue dell'Agricoltura.

Queste dell'Agricoltura, ultime in ordine cronologico, sono state veramente una sorpresa per tutti coloro che ne ritenevano impossibile la costituzione, considerando il lavoratore agricolo come un isolato, disperso un po' dappertutto.

L'organizzazione di questa assistenza si basa essenzialmente sui medici condotti, e se il sistema non sfugge alle lamentele di tanti liberi esercenti dei vari paeselli di provincia, bisogna riconoscere che realizza l'importante postulato di avere già una certa garanzia sulla capacità del personale sanitario del quale si serve; ed assicura anche a lavoratori più umili, quelli cioè che sono iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, il riscatto da tale condizione un po' umiliante per un lavoratore, e gli conferisce un diritto che deriva direttamente dal suo lavoro.

Il sistema naturalmente non è immune da pecche, specie per la difficoltà di controllo da parte del dirigente medico provinciale, ma l'esperimento data da poco; e non è possibile farne ora un serio bilancio.

Le Casse Mutue del Commercio sembrano le meno discusse e quelle che vivono la vita più tranquilla, forse perchè il loro funzionamento è più semplice, in quanto si limitano a corrispondere un'« indennità di malattia », lasciando la massima libertà nella scelta del medico.

Le Casse Mutue dell'Industria vanno ora attuando il sistema della « libera scelta » dei sanitari, fra quelli che abbiano accettato le condizioni di servizio e di onorario stabilite dalle Mutue stesse.

Più facile è rilevare i difetti che suggerirne la correzione, epperò io non ho il cattivo gusto di metermi ad enumerare possibili inconvenienti, mentre di questo sistema è appena cominciato l'esperimento. Bisogna tuttavia riconoscere che esso segna già un notevole miglioramento sul precedente, perchè, mentre da una parte garantisce una migliore assistenza agli iscritti, dall'altra tutela meglio la dignità e l'interesse del medico.

Desidero solo di rilevare che non è bene che il medico, all'infuori delle sue prestazioni strettamente tecniche, venga tenuto fuori dell'ambiente sindacale.

Niente di male che i dirigenti delle Casse mutue siano dei non medici, ma che debbano proprio essere non medici, quasi questo titolo professionale costituisca un requisito negativo, non mi pare nè giusto nè opportuno.

Potrà esser vero che i medici non hanno la preparazione sufficiente per assumere fun-



zioni organizzative e direttive, ma questo è un inconveniente che può e deve essere eliminato.

CAPOFERRI. Ma non esiste, non c'è un'esclusiva, non v'è ostracismo ai medici. Possono essere anche loro direttori.

TOMMASELLI. Questo è vero, non si può essere esclusi per il fatto di esser medici.

Molto opportunamente scrive, in *Terra e Lavoro*, un direttore provinciale di Casse mutue dell'agricoltore:

«Questo criterio di scelta, se adottato per i dirigenti sanitari, garantirà il delicato servizio medico, anche dal punto di vista unitario e sindacale. Il medico dirigente, infatti, che avesse vissuto spiritualmente la vita dell'organizzazione sindacale, che avesse partecipato con l'azione a tutti i nostri palpiti, sarebbe già acclimatato e suscettibile a percepire, con maggiore prontezza e solidarietà, tutti i bisogni dei camerati che sono affidati alle sue cure cliniche».

Io prospetto così all'onorevole Ministro delle corporazioni la opportunità che anche dal dirigente sanitario si pretenda una adatta preparazione nel campo sindacale corporativo.

Forse non sarà difficile istituire appositi corsi di diritto corporativo e di organizzazione sindacale, dai quali il medico potrà apprendere non solo quale sia l'ambiente nel quale va a prestare la propria opera, ma quale sia il vero ordinamento di questa nuova Italia alla cui vita è chiamato a partecipare attivamente. Quando il medico avrà potuto dimostrare che egli può bene stare alla pari con gli altri dirigenti sindacali, non sembrerà più nè pericoloso nè inopportuno affidargli anche le altre funzioni amministrative ed organizzative delle Casse Mutue.

Il camerata Angelini, con felicissima intuizione, nella costituzione del «Comitato tecnico per lo studio del lavoro agricolo» ha previsto la proficua collaborazione del medico, che ne fa parte effettiva, ed ha ordinato lo studio dei problemi del lavoro agricolo, non solo dal lato economico, ma dal lato medico.

Di tanta comprensione la classe medica gli è veramente grata; ed io sono sicuro che il camerata Cianetti, mente aperta ad ogni bella iniziativa, vorrà fare anche lui un po' più di largo al medico nel campo dei sindacati dell'industria.

Nella sua appassionata richiesta di collaborare più attivamente alla nuova vita della Patria, la classe medica intende di compiere il più nobile ed il più alto dei suoi doveri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Usai. Ne ha facoltà.

USAI. Onorevoli Camerati! Ho da sottoporre alla vostra saggezza, al vostro senso pratico e politico di fascisti, un aspetto della vita comune, della vita di tutti i giorni, che si perde nella consuetudine dei tempi e che permane ancora, per quello spontaneo, semplice spirito che lo informa.

È un aspetto della vita che mai è stato normalizzato da leggi, o ha turbato rapporti di convivenza sociale, ma, in questa sua spontaneità e semplicità, ha invece la virtù di tutte le cose che trovano l'adattamento e la regola, senza bisogno di alcuna potestà e di alcuna sanzione. (*Commenti*).

In questo fatto è il riconoscimento generale della sua utile funzione per le benefiche conseguenze che ne derivano nei rapporti economici e nei rapporti affettivi di quelle popolazioni che lo hanno nel loro patrimonio di credenze e di costumi, lo praticano con modestia e senza accorgimenti, lo tramandano come si tramanda nelle campagne il sistema di aggiogare i buoi all'aratro, o il gesto del contadino nello spargere la semente nei campi. (*Commenti - Interruzioni*).

Questa tradizione sana, che trae le sue origini dal senso mistico che ha l'uomo dinanzi alla fecondazione della terra, ed è una tradizione viva tra le genti rurali, è lo scambio gratuito della mano d'opera. (*Commenti*).

I rurali sono gente semplice, generosa, feconda, perchè le forze ignote e divine della natura, che agiscono nella germinazione della terra, avvincono gli uomini e li avvicinano, in una mutua comprensione di doveri e di bisogni, perchè nell'uomo dei campi il primo istinto è far nascere, coltivare, e dinanzi a questo fenomeno si è naturalmente solidali, senza egoismi, senza speculazioni.

Lo scambio gratuito della mano d'opera non deve inaridire; lo si deve difendere e conservare a riconoscimento della sua alta funzione sociale.

Con questo non voglio chiedere a Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni la elaborazione di leggi che tutelino lo scambio della mano d'opera come se questo istituto fosse minacciato, o non fosse che uno sparuto relitto del passato, in un clima sociale ben più nobile e degno. Lo scambio della mano d'opera non ha bisogno del puntello di leggi; è vitale. Non è un anacronismo nell'etica del Regime; è fascista. Il suo spirito è spirito di solidarietà e ha pieno diritto di cittadinanza nel secolo di Mussolini.

Io chiedo invece al Ministro delle corporazioni che siano banditi una volta per sempre gli equivoci, le interpretazioni varie, le disquisizioni giuridiche, intorno a questo fenomeno sociale espresso dal popolo, compreso dal popolo, accettato dal popolo in una spontaneità così piena, da essere soggetto di lode e di esempio. (*Approvazioni*).

Mi soffermo un istante, Camerati, a parlare del coltivatore diretto, poichè lo scambio della mano d'opera è tradizione che vive soprattutto tra i coltivatori diretti, rappresentanti la integrale figura del produttore fascista, il quale assomma in sè lavoro, intelligenza, capitale.

I coltivatori diretti, piccoli proprietari o piccoli affittuari, sono nel quadro produttivo dell'agricoltura la stragrande maggioranza e si può dire che rappresentano l'aspetto fisico della Nazione nella sua economia rurale, nel suo sviluppo sociale. Infatti sono 3 milioni e 300 mila le aziende che su 4 milioni e 200 mila, censite dall'Istituto Centrale di Statistica, non raggiungono i 5 ettari. E tra queste, a voler precisare, 2 milioni 800 mila aziende non superano una superficie di 3 ettari. I coltivatori diretti gestiscono dunque il 78,6 per cento delle intraprese agricole italiane e fecondano con il loro tenace lavoro oltre 5 milioni di ettari del suolo della Patria.

La tenacia e lo spirito di sacrificio che l'animano, fanno sì che la fatica di questi coltivatori non abbia limiti di orario, cominci e finisca con il sole, sia una sorgente perenne di volontà, come essi volessero incitare e accelerare il ciclo naturale della vegetazione. Poichè al coltivatore diretto difettano spesso i mezzi materiali per la conduzione della terra — braccia, bestiame, macchine — ecco sorgere una spontanea reciproca comprensione dei bisogni, perchè il dovere di ciascuno è coltivare la terra; ed ecco sorgere spontanea la scambiabile offerta di lavoro, l'offerta di una giunta di buoi, l'offerta di una falciatrice.

Non vi è fra loro, Camerati, un arido libro di contabilità, con le due partite del dare e dell'avere, ove si segnano delle cifre, si accumulano interessi e si prepara il fallimento dell'intrapresa.

Io sfalcio il tuo fieno e tu mieterai il mio grano; io aro il tuo campo e tu potrai le mie viti; io rabbercio il tetto della tua casa e tu ripulirai il mio canale di scolo.

Questi sono gli aspetti e la consistenza dello scambio gratuito della mano d'opera. Vogliamo forse condannare questa lodevole solidarietà umana, o non dobbiamo invece esaltarla e riconoscerla come espres-

sione morale, come espressione, cioè, e forza stessa del Fascismo? La risposta è semplice come semplice è l'istituto di cui vi parlo. E allora occorre portare ordine nelle idee e negli indirizzi e si deve evitare che una legge fascista, provvida e saggia, serva a creare l'equivoco e l'incertezza.

La legge sugli uffici di collocamento ha una precisa funzione, una sua precisa morale, un suo preciso obiettivo: nè il legislatore con questa legge ha creduto di turbare le armonie già preesistenti. I segni di disagio, le lamentele che giungono da certe provincie sono continui e degni pertanto di una vigilante attenzione.

Ne è causa lo stato d'incertezza creato da chi vuol porre in antitesi lo scambio della mano d'opera con l'ordine sociale ed economico creato dal Regime. Ne sono conseguenza latenti divergenze fra categorie e denunce alla Magistratura, con relativi oneri di spese e con un dannoso rallentamento nei lavori dei campi.

Le sentenze della Magistratura anzichè sedare i dissidi, li hanno acuiti, e hanno aumentato le titubanze.

Vi è divergenza fra due remote sentenze della Corte di cassazione e le interpretazioni della Magistratura di primo grado, i chiarimenti dei Prefetti, le delibere dei Federali, le istruzioni del Ministero delle corporazioni.

Per questo in qualche provincia si è avuto un rallentamento nello scambio gratuito della mano d'opera, e i coltivatori diretti, cui le condizioni finanziarie hanno impedito di ricorrere all'impiego dei salariati avventizi, han dovuto trascurare lavori stagionali con pregiudizio della produzione e contrazione dei loro molto modesti bilanci familiari.

Il problema è di notevole importanza e reclama una soluzione urgente, che se non deve danneggiare in alcun modo gli interessi dei lavoratori dell'agricoltura, deve pur mettere in rilievo i principî etici che sono tanta parte della vita patriarcale dei coltivatori italiani.

Nel 1933, nel 1934, nel 1936, i pretori di Novara, di Aosta, di Alessandria, si esprimevano in termini favorevoli allo scambio di mano d'opera; non riconoscendo reati le imputazioni ascritte a coltivatori diretti.

Nel 1934, invece, il pretore di Martina Franca condannava alcuni coltivatori diretti, fratelli per giunta, per avere assunto ed essersi fatti assumere vicendevolmente al lavoro senza il tramite dell'Ufficio di collocamento. (*Commenti*).

La Corte di cassazione, con una sentenza del 1934, decideva: « La legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro mira alla disciplina mediante il controllo degli uffici di collocamento della domanda e offerta di lavoro, imponendo ai prestatori d'opera l'obbligo di iscriversi in detti uffici, e ai datori di lavoro quello di assumere i prestatori d'opera per il tramite degli uffici medesimi, nella evidente finalità di evitare il pregiudizio della mediazione. Nella specie, i piccoli proprietari non disoccupati e perciò non iscritti agli uffici di collocamento, con l'assunzione o col farsi assumere al lavoro, compiono violazione delle disposizioni di legge. È irrilevante ai fini dell'esistenza del reato la gratuità delle prestazioni ».

Lo stesso anno, con una seconda sentenza, la Cassazione decideva ancora: « Gli uffici di collocamento hanno carattere di organi statali, quali enti distributori della mano d'opera disoccupata. Non è lecito ad alcuno, nemmeno a dei fratelli viventi separatamente, piccoli proprietari, scambiarsi anche gratuitamente la loro mano d'opera senza passare per il tramite dell'ufficio di collocamento. La mancanza di mano d'opera disoccupata è indagine di fatto devoluta insindacabilmente al giudice di merito. Lo scambio di mano d'opera tra fratelli viventi in un'unica famiglia e non con patrimonio indiviso viola la legge, perchè si risolve in privazione del lavoro a vari operai disoccupati, per darlo interamente a parenti o amici non iscritti all'ufficio di collocamento e che non sono operai, ma piccoli proprietari ». (*Commenti*).

Quasi contemporaneamente, nell'agosto del 1934, il Ministero delle corporazioni comunicava al Segretario federale di Siracusa che: « lo scambio di mano d'opera, non retribuita, fra piccoli proprietari coltivatori diretti, non è sottoposto alle norme vigenti sulla disciplina della domanda ed offerta di lavoro ».

Successivamente ancora, il Ministero delle corporazioni, interpellato, ammoniva che « lo scambio di mano d'opera per il suo aspetto tutto particolare, non rientra nelle norme vigenti sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro ».

È dell'aprile 1936 il deliberato del Segretario federale di Teramo che afferma come « nello scambio di mano d'opera nei lavori agricoli, il datore di lavoro non è tenuto a far ricorso all'ufficio di collocamento ».

Infine, nel dicembre del 1936, il Ministero delle corporazioni scrive al Prefetto di Sassari:

« È stato segnalato a questo Ministero....

PRESIDENTE. Le hanno scritte tutte per lei queste lettere? Si direbbe che è ufficiale postale! (*Si ride*).

USAI... che il dirigente codesto ufficio provinciale di collocamento, con circolare n. 35 del 17 settembre corrente anno, diramata ai collocatori della provincia e, per conoscenza, all'Unione dei lavoratori e all'Unione dei datori di lavoro, ha impartito tassative istruzioni perchè venga applicata accurata sorveglianza al fine di proibire lo scambio gratuito di mano d'opera tra i piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti.

Poichè il problema di tali scambi di opera non è stato definito, ma è tuttora allo studio, si prega l'Eccellenza Vostra di voler invitare cotesto dirigente unico a rettificare con altra circolare le istruzioni impartite con la circolare suaccennata ». (*Approvazioni*).

Ora, chi esamini la questione da un punto di vista più giuridico che politico non può mettere in dubbio che la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro mira ad arginare il fenomeno della disoccupazione e ad eliminare il mediatorato.

Queste norme non possono allora essere applicate con una interpretazione arbitraria ed estensiva a rapporti originanti da altre attività produttive agricole.

Se così non fosse, si arriverebbe a questo assurdo, che mentre il Regime punta sulla trasformazione del bracciantato in forme di conduzione socialmente evolute, si ostacolano e si vietano, snaturandole, attività nate proprio dalla trasformazione del latifondo in piccola proprietà, e che sono poi le conduzioni verso cui si mira.

E questo, solo perchè a queste attività contrastano le norme date al rapporto bracciantile. Si arriverebbe, ripeto, ad un assurdo. Ma all'assurdo non si arriva perchè è chiaro che la regolamentazione della domanda e dell'offerta del lavoro riguarda solo ed esclusivamente il rapporto di bracciantato e non l'istituto dello scambio della mano d'opera, che alla locazione d'opera sostituisce il principio della mutua solidarietà.

Non abbiamo da una parte il datore di lavoro e dall'altra il prestatore d'opera che ne dipende, e non abbiamo quindi il salario o una qualunque determinata retribuzione. Ma se protezione e tutela meritano e hanno avuto, attraverso la legge sugli uffici di collocamento, le categorie bracciantili, protezione e tutela meritano anche i coltivatori diretti attraverso il pieno riconoscimento della liceità dello scambio gratuito della mano d'opera.

Si potrà chiedere che questa forma di collaborazione venga in termini perentori ed assoluti disciplinata, ma non le si può in modo alcuno negare il diritto alla vita e alla libera estrinsecazione.

Quali sono poi le condizioni economiche del coltivatore diretto? La sua azienda è limitata, molto limitata, perchè abbiamo visto che due milioni e duecentomila aziende non raggiungono i tre ettari di superficie. L'azienda va da mezzo ettaro ai tre ettari.

Tranne casi particolari di culture specializzate il reddito costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della famiglia. Se poi dovessimo computare nei conti dell'azienda il valore della mano d'opera familiare assorbita, l'azienda sarebbe passiva. Quindi il lavoro del piccolo agricoltore è lavoro in perdita al di sotto delle tabelle salariali, e se il sacrificio è la segreta virtù di questa gente che continua il suo lavoro contro ogni evento, dobbiamo ammettere che non può certo pagarsi la mano d'opera salariata nè possono sostenersi anticipazioni per salari.

A mio giudizio, lo scambio della mano d'opera è la prima condizione indispensabile per la consistenza economica delle piccole aziende.

È da considerare che lo scambio della mano d'opera si verifica maggiormente nei momenti dei grandi lavori di campagna, fienagione, mietitura, vendemmie, aratura, momenti in cui i braccianti vengono assorbiti dalle grandi aziende.

Quindi non ci sarebbe mano d'opera a disposizione dei piccoli produttori.

Se consideriamo ancora le provincie dove non esiste il fenomeno del bracciantato, ovvero l'alta montagna o la collina, dove non si trova mano d'opera da assegnare ai piccoli coltivatori diretti, la situazione è ancora più assurda! Faccio poi notare: l'iscrizione dei coltivatori diretti presso gli uffici di collocamento darebbe un sensibile aumento alla categoria del bracciantato, perchè al coltivatore diretto si verrebbe a togliere la speranza di una emancipazione completa.

Sarebbe una dura realtà per loro l'essere iscritti all'ufficio di collocamento, e dinanzi a questa realtà potrebbe anche avvenire un collasso nelle forze che sostengono questi piccoli produttori, che sono poi i più grandi produttori di energie e di valori.

*Una voce.* Bisogna però disciplinarli!

*Altra voce.* Vorreste una libertà assoluta? La disciplina ci vuole!

PRESIDENTE. Se loro credono di stare zitti, ci fanno proprio piacere!

USAI. Io vorrei essere stato efficace nel trattare questo tema che ha un notevole rilievo e una grande risonanza.

Mi conforta però la vostra squisita sensibilità che sa cogliere il lato sostanziale delle cose.

Sono più che certo che Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni, con la sua provvida azione, saprà portare l'equilibrio che occorre.

Onorevoli Camerati! Noi viviamo in una grande epoca storica, e siamo orgogliosi che nel disfacimento, che ha preso in una pavida voluttà popoli e nazioni, si veda ergersi solenne l'ordine sociale costruito dal Fascismo, ove il vertice è il Duce, la base è il Popolo.

In questa immane ed armonica costruzione il cemento che lega è la solidarietà umana e civile, poichè, come magistralmente voi, Eccellenza Lantini, avete detto giorni or sono, esaltando la Carta del Lavoro, la solidarietà rivela una grande coscienza morale ed è una grande forza politica. (*Vivissimi applausi.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per ultimo l'onorevole camerata Magini. Ne ha facoltà.

MAGINI. Onorevoli Camerati, in tema di bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni desidero intrattenermi sul problema del collocamento obbligatorio per la mano d'opera disoccupata, istituito con Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e con successivo regolamento di applicazione.

A circa nove anni dalla sua legge istituzionale dobbiamo convenire che, nonostante l'interessamento degli organi competenti, i risultati ottenuti in questo non breve periodo di tempo non sono tali da farci considerare risolto l'importante problema.

Quali le cause?

Che il problema del collocamento non sia di tanto semplice soluzione, come può apparire a chi non approfondisca l'argomento o a chi non lo esamini nel suo complesso, è provato dal fatto che esso nella forma unitaria e totalitaria non esiste in nessun'altra Nazione.

I tentativi fatti dagli altri ed anche da noi nell'epoca cosiddetta liberale, si risolsero sempre non nella impostazione e nella soluzione del collocamento come problema umano e sociale, ma nell'azione politica dei vari partiti per un collocamento partigiano per l'accaparramento di masse di manovra.

Questa nostra originalità riguardo a tale problema può avere contribuito a ritardarne

la soluzione; ma è certo che le principali cause del ritardo e dell'attuale situazione del collocamento sono da ricercarsi in un difettoso ed insufficiente sistema di organizzazione.

Il primo difetto, che l'esperienza ci fa considerare come il fondamentale, è la mancanza di un organo centrale di direzione, organizzazione e coordinamento, che abbia tutta la responsabilità organizzativa, tecnica, amministrativa e funzionale del servizio; che abbia in sé i pieni poteri per adottare qualsiasi decisione e che non abbia altre limitazioni oltre quelle stabilite dalla legge, che abbia, in conseguenza, una attrezzatura che consenta di seguire dal punto di vista nazionale, quotidianamente e direttamente, la pratica funzione della istituzione.

Tale organo centrale non può essere costituito da una Commissione, da un Consiglio o da un Comitato che si riunisca qualche ora poche volte ogni anno, ma deve essere una istituzione ben definita, con propri uffici e con propri servizi.

Alla mancanza di un organo centrale responsabile debbono attribuirsi le difformità di organizzazione esistenti fra provincia e provincia. Può dirsi che ogni ufficio di collocamento cammina per proprio conto. Sotto molti aspetti è arbitro della propria attrezzatura e delle proprie possibilità finanziarie che vengono stabilite con criteri molto soggettivi e con considerazioni ambientali.

Anche le assunzioni del personale che dovrebbero essere disciplinate dal centro, vengono di fatto effettuate dalle provincie non sempre tenendo conto delle reali necessità e possibilità dell'organizzazione, ma aderendo a criteri soggettivi ed a situazioni che qualche volta si ritiene di poter risolvere trasferendo da altre organizzazioni elementi non sempre capaci e preparati.

Concludo su questo argomento, insistendo sulla indispensabilità dell'istituzione di questo organo centrale che formi di tutto il collocamento nazionale, oggi spezzettato nelle varie provincie, una vera e propria organizzazione unitaria.

Altro difetto che necessita correggere nell'interesse della istituzione, è quello causato dalla molteplicità degli uffici dovuta ad una errata applicazione della legge istituzionale.

La legge istituzionale 29 marzo 1928, n. 1003, fu preparata, come è facile ricordare, in periodo di unità confederale, quando tutti i lavoratori italiani indistintamente facevano parte di una medesima organizzazione.

La disposizione riguardante l'obbligatorietà della sede presso i Sindacati fascisti,

data la struttura sindacale esistente, rispondeva perfettamente al carattere unitario che si intendeva dare all'istituzione.

Ma cambiata la struttura sindacale, per l'avvenuto sbloccamento, per mantenere all'istituzione il carattere e lo spirito unitario con i quali era stata concepita ed elaborata, sarebbe stato necessario rivedere la disposizione di legge riguardante l'obbligatorietà della sede. Invece, senza nessuna correzione, la legge, che era stata elaborata per una determinata situazione, venne applicata ad un'altra. Si ebbe così non più un solo ufficio di collocamento per ogni provincia, come avremmo avuto se la struttura confederale fosse rimasta invariata, ma tanti uffici quante furono le attività sindacali sorte dallo sbloccamento.

Questo particolare errore iniziale costituisce la causa principale di ogni altro inconveniente e difetto.

Lo spezzettamento della organizzazione attraverso la molteplicità degli uffici, così venutisi a formare, oltre a creare una diversità ed una difformità di direttive, di impianto e di funzionamento, in una stessa provincia, causava anche, con le sole necessità del capoluogo, la dispersione di buonissima parte dei mezzi finanziari che avrebbero dovuto servire per il capoluogo e per la periferia.

Con la legge 18 ottobre 1934, detta di unificazione, si ritenne di poter correggere, oltre che dal punto di vista direttivo e funzionale, anche dal punto di vista finanziario, gli inconvenienti apportati dalla molteplicità degli uffici. Si pensava forse che la creazione di un ufficio unico, con unico dirigente, assumendosi particolari funzioni e particolari servizi, potesse alleggerire i tre preesistenti uffici di un notevole numero di impiegati, con vantaggio per il bilancio provinciale e, quindi, per l'estensione e l'attrezzamento dell'organizzazione.

All'atto pratico, invece, è avvenuto non solo che il personale dei tre uffici professionali è rimasto quello che era, ma che con la creazione dell'Ufficio unico si è aggiunto un altro ufficio ai tre già esistenti, e si è così dovuto aumentare altro personale per le nuove sorte necessità.

Allo stato di fatto, ci troviamo dunque, in ogni capoluogo di provincia, con personale quasi tre volte superiore a quello che potrebbe essere necessario se tutto il collocamento fosse effettivamente unificato o contenuto in unica sede.

Per poter conseguire lo scopo che la legge di unificazione si proponeva, non poteva essere sufficiente la istituzione di un unico ufficio

con sede presso il Consiglio provinciale della economia, ma necessitava dare al collocamento, nei capoluoghi di provincia e nei comuni, una sede unica e propria, capace di poter accogliere i tre attuali uffici provinciali e le tre attuali sezioni comunali.

Il problema della sede unica è di capitale importanza per gli uffici di collocamento, e va affrontato con seria intenzione di risolverlo, se si vogliono conseguire tutti i vantaggi dell'unificazione.

Io credo che i mezzi finanziari a disposizione per questo particolare servizio, se bene distribuiti e bene utilizzati, dovrebbero consentire alla organizzazione, ormai prossima ad uscire di minorità, non solo questo atto di dignitosa indipendenza, ma anche un suo razionale aggiornamento nel senso di estendersi ai comuni ove manca, ed attrezzarsi adeguatamente per il conseguimento dei suoi fini.

Allo stato attuale delle cose, nonostante la non lieve somma di 2 milioni all'anno stanziati per questo servizio, dobbiamo convenire che non sono troppi i comuni in ogni provincia che possono vantarsi di possedere una vera e propria organizzazione del collocamento, mentre con un criterio più razionale di organizzazione nel capiluogo e di distribuzione ed organizzazione alla periferia, con la somma stanziata dovrebbe essere possibile istituire per ogni comune un ufficio attrezzato secondo le necessità, creando così un'efficiente rete nazionale, capace di rispondere in pieno agli scopi umani, sociali e statistici per i quali il collocamento è stato istituito.

Definito così il problema del locale del collocamento, nel senso di dargli una sede propria ed unica nei capoluoghi di provincia, per poter adeguare le possibilità di bilancio con le suaccennate necessità di estensione della organizzazione, bisogna stabilire che non in tutti i comuni sarà necessario un vero e proprio impianto dell'organizzazione nel senso integrale, ma si dovranno invece istituire uffici bene attrezzati nei diversi centri di maggior lavoro di ogni provincia, e semplici uffici di corrispondenza in quei comuni ove il collocamento non svolge che raramente la sua principale funzione di avviamento al lavoro. Tali uffici di corrispondenza, che dovranno particolarmente servire agli scopi statistici, potranno essere appoggiati in una delle diverse istituzioni locali in ogni comune e retribuiti con semplici gratificazioni annuali, realizzando così con una minima spesa la estensione completa dell'organizzazione.

Creato l'organo centrale per il collocamento e portate alle disposizioni legislative

quelle opportune correzioni intese a dare alla istituzione un vero carattere unitario, bisogna ora esaminare se il criterio stabilito dalla legge di unificazione per dare alla istituzione una direzione unica, corrisponde effettivamente alle necessità della organizzazione.

Il Regio decreto 18 ottobre 1934 che istituisce l'Ufficio unico per il collocamento prescrive la nomina di un dirigente unico, cui vengono demandate tutte le funzioni e tutte le responsabilità dell'Ufficio.

Tale dirigente, che è nominato dal Ministero su proposta del Prefetto, d'intesa con il Segretario Federale Presidente della Commissione direttiva, deve assolvere la sua funzione unitaria in una situazione veramente singolare.

Secondo quanto stabilisce la citata legge, egli deve dipendere, nella sua duplice funzione unitaria e direttiva, dal Prefetto, per quanto concerne la parte tecnica ed amministrativa dell'Ufficio, e dal Segretario federale per quanto riguarda la parte sindacale e politica.

Questa duplicità di dipendenza impedisce al dirigente unico di poter assolvere la propria funzione con quella serenità di spirito e con quel senso di responsabilità che sono indispensabili per chi deve organizzare e dirigere, ad un tempo, una così importante e delicata istituzione.

A parte quelli che possono essere i rapporti che intercorrono tra il Prefetto e il Federale in relazione ai loro compiti e al loro grado, rapporti che possono sempre condurre alla più assoluta unitarietà di criteri, nel fatto specifico del collocamento, con le due funzioni completamente autonome ed indipendenti, il dirigente unico non può non operare in un costante disorientamento non sapendo mai a chi chiedere e da chi ricevere particolari disposizioni, e non potendo stabilire se un determinato ordine sia effettivamente di competenza dell'organo che lo ha emanato.

Non esistendo una precisazione quali direttive debbono considerarsi a carattere sindacale e politico, e quali a carattere tecnico ed amministrativo, il dirigente unico si viene a trovare nella materiale impossibilità di poter determinare i confini dei due gruppi di attività, e quindi di poter stabilire ove ha inizio e termine il suo rapporto di dipendenza da due organi diversi.

Questo non lieve difetto della legge di unificazione dovrebbe essere corretto nel senso che la funzione del collocamento, per la sua importanza economica, politica e sociale, possa essere esercitata in pieno da un

organo direttivo che sia in grado di assumere con la sua perfetta individualità tutta la responsabilità della organizzazione.

La relazione presentata sul bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni, nell'annunciare un riesame generale del problema del collocamento, afferma che il concetto etico sociale a cui si ispira la Dichiarazione XXIII della Carta del Lavoro, che non ha potuto pienamente essere raggiunto con l'attuale attrezzatura del collocamento, sarà attuato con la istituzione di un sistema speciale detto « degli schedari anagrafici municipali per l'occupazione e l'assistenza dei lavoratori », in funzione presso la provincia di Udine ed in corso di impianto presso altre otto provincie.

Senza considerare che gli schedari anagrafici riguardano solo in minima parte il collocamento, poichè non affrontano il problema predominante che è quello della organizzazione, debbo dire che su questo sistema che riguarda soltanto un metodo di valutazione per gli avviamenti al lavoro, metodo inattuabile senza un'opportuna revisione della legge per ciò che riguarda la facoltà di scelta, io ho da esprimere i miei dubbi e fare le mie riserve.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. È un esperimento.

MAGINI. Basti pensare che si dovrebbe indagare continuamente per sapere se una determinata famiglia di lavoratori riceva, o meno, qualche piccola somma dall'estero o dalle colonie; se riceva o meno un aiuto di assistenza dagli organi del Regime o da altri, per comprendere come il vantaggio, se così può chiamarsi quello di un posto di preferenza guadagnato da altri lavoratori, venga frustrato dalla pressione dei continui accertamenti nella quale dovrebbe vivere ogni famiglia di prestatori d'opera.

Negli elementi per la valutazione dovrebbero poi essere comprese le proprietà immobiliari e fondiari e qualche piccolo risparmio posseduto dalla famiglia sotto esame, con evidente danno per la previdenza ed il principio del risparmio stesso dal Regime sempre patrocinato e voluto, anche non tenendo presente che quanto può possedere una famiglia di operai — frutto di lavoro, di piccole economie e di piccoli e grandi sacrifici — dovrebbe costituire, se mai, un elemento di valutazione positiva e ragione di apprezzamento e non già negativa come consiglierebbe il sistema degli schedari anagrafici.

Vorrei esprimere il voto che l'onorevole Ministro delle corporazioni prima di accon-

sentire alla estensione dell'esperimento degli schedari anagrafici, voglia personalmente rendersi conto della loro utilità pratica ed esaminare se il sistema proposto per la raccolta degli elementi per le valutazioni preferenziali possa essere veramente utile ai fini politici del Regime e possa essere bene accolto dai lavoratori nell'interesse dei quali gli Uffici di collocamento sono stati anche istituiti.

Per la definitiva sistemazione della organizzazione del collocamento, a mio modesto parere si rendono necessari i seguenti provvedimenti:

Creazione di un organo centrale, diretta emanazione del Ministero delle corporazioni, del Partito o nell'eventualità di un ritorno all'unità confederale, della organizzazione sindacale.

Con ciò, oltre a stabilire che il collocamento debba essere affidato ad una amministrazione nazionale, si vuole riaffermare la necessità che la istituzione faccia capo ad un istituto, e ad uno solo, e che a questo debba attribuirsi tutta la responsabilità della organizzazione.

Abolizione nelle provincie delle Commissioni direttive e di ogni altra interferenza ed ingerenza. Abolizione delle tre sedi professionali e istituzioni della sede unica nel capoluogo. Rafforzamento della funzione di unificazione ed abolizione della duplicità di dipendenza del dirigente unico.

Revisione del personale.

Suddivisione delle provincie in categorie, tenendo conto, per la determinazione di ogni categoria, della popolazione del capoluogo, del numero dei centri di maggior lavoro, e del numero dei comuni.

Stanziamento dei fondi, tenendo conto della categoria della provincia.

Istituzione di Uffici di collocamento bene attrezzati nei centri di maggior lavoro, e di uffici di corrispondenti comunali.

Revisione e miglioramento dell'attrezzatura interna delle sedi con abolizione di ogni servizio che non sia strettamente necessario e con rafforzamento del servizio iscrizioni e di quello avviamenti al lavoro che sono i due fondamentali di ogni Ufficio.

Compilazione di una regolamentazione generale per un sistema uniforme di valutazione per gli avviamenti al lavoro.

Regolamentazione disciplinare ed istituzione di una Commissione provinciale col compito determinato di pronunciarsi sulle classifiche dei lavoratori, sui reclami per gli avviamenti al lavoro, sulle eventuali punizioni disciplinari.

Confido che l'onorevole Ministro delle corporazioni, esaminando benevolmente il problema, voglia, con la sua ben nota competenza, far migliorare al più presto l'attuale organizzazione, rimuovendo tutti gli inconvenienti che ne ritardano il cammino e colmando la lacuna dell'organo centrale che solleva problemi fondamentali. Se fosse possibile ritornare all'unità confederale, si risolverebbero automaticamente, anche senza apportare nessuna variazione alla legge istituzionale, tutti i problemi del collocamento.

Si risolverebbe così il problema dell'organo centrale, quello della sede unica, quello della estensione della organizzazione nei più modesti comuni di ogni provincia; quelli del bilancio ed anche quelli di attrezzatura e funzionamento degli uffici che verrebbero sostanzialmente affidati ad elementi di esperienza, di provata capacità e di perfetta conoscenza dell'elemento operaio.

Ma se tale ritorno non è prossimo e non è possibile, nell'interesse dell'unità oggi semplicemente teorica e ad evitare il dannoso spezzettamento della organizzazione con tutti i difetti, gli inconvenienti e le manchevolezze che ne derivano, nell'interesse della importante istituzione, bisogna domandare la sua indipendenza, pur riservando agli organismi sindacali la partecipazione nelle direttive attraverso l'apposito organo centrale.

Quel che necessita in questo caso è che la organizzazione assuma la sua individualità, non comunque intesa in un'autonomia vuota, priva di significato e quindi negativa, ma affiancata ed integrata nelle molteplici provvide attività create dal Duce, oltre che per conseguire una più alta giustizia sociale attraverso una sempre migliore distribuzione di lavoro, per riattivare e sviluppare i mezzi di produzione, per il rifiorire di ogni attività, per seguire, studiare e prevenire ogni fenomeno sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli onorevoli relatori e al Governo.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE.

BUTTAFOCHI

**Votazione segreta**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante

disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (1431)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (1627)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara. (1651)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica. (1680)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonché di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste. (1681)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109,000,000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma. (1683)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae ». (1691)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navigazione. (1694)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37. (1696)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero. (1697)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al co-



mune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città. (1699)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui nuovi fabbricati della zona stessa. (1705)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari: (1431)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica: (1627)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	266
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara: (1651)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	267
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica: (1680)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	267
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 209, contenente modificazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, relativo alle sovvenzioni per la gestione delle stagioni liriche e delle compagnie drammatiche, nonchè di società o enti di concerti e di complessi operettistici e di riviste: (1681)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109,000,000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma: (1683)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	268
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 252, col quale vengono attribuiti al Ministro dell'educazione nazionale speciali poteri per la ricostruzione dell'« Ara Pacis Augustae »: (1691)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola: (1694)

Presenti e votanti . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37: (1696)

Presenti e votanti. . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 297, concernente il trattamento economico del personale locale addetto alle Scuole italiane all'estero: (1697)

Presenti e votanti. . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città: (1699)

Presenti e votanti. . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	269
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, riguardante la proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona e l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati della zona stessa: (1705)

Presenti e votanti. . . . .	271
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Anitori —

Aprilis — Arcidiacono — Ardissona — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baragiola — Baraldi — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Begnotti — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bisi — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Capoferri — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Clavanzani — Coceani — Colombati — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza.

Da Empoli — D'Annunzio — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Franco — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucentini — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Magini — Malusardi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marini — Marquet — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciatelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori

Nino — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso.

Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Raffaelli — Redenti — Ricchioni — Rocca — Romano — Rossi — Rossoni.

Sacco — Sansanelli — Schiassi — Sciarra — Scorza — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Francesco — Starace — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Vaselli — Vecchini Rodolfo — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

*Sono in congedo:*

Bilucaglia.

Capialbi — Coselschi.

Farinacci.

Natoli.

Pirrone.

Rotigliano.

*Sono ammalati:*

Andreoli — Arias.

Bonfatti.

Chiarini.

De Carli Nicolò — De Collibus.

Garbaccio.

Orsolini Cencelli.

Rabotti.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Agodi.

Basile — Benini — Biagi — Bleiner.

Cao di San Marco — Caprino — Corni.

Dalla Bona — Del Giudice — Donegani.

Ghigi.

Mendini — Moro Aurelio.

Nicolato.

Oggianu — Olivetti.

Pavolini — Pesenti Antonio — Puppini.

Roncoroni.

Sangiorgi — Scarfiotti — Scotti.

**La seduta termina alle 19,10.**

**Ordine del giorno per la seduta di domani  
alle ore 16.**

#### CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI

ALLE ORE 11,30.

#### I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. (1665)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino. (1685)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro. (1686)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. (1687)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, riguardante l'integrazione dell'esercizio della funzione consultiva delle Corporazioni. (1688)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto. (*Approvato dal Senato*). (1689)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia Marina. (1690)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modifica all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio Nazionale fra gli Istituti

Fascisti Autonomi per le case popolari, con sede in Roma. (1706)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians. (1693)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (1695)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936. (1700)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936. (1702)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1563)

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1559)

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1560)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1561)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI